

REPUBBLICA ITALIANA



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 49 - 13 DICEMBRE 2023

Sommario

### **Atti parte 2**

#### GIUNTA REGIONALE

##### **Atti della Giunta Regionale**

###### **Deliberazione n. 856 del 04.12.2023**

USO DEL GLUCAGONE PER VIA NASALE A CARICO DEL SSR NEL TRATTAMENTO IN EMERGENZA DELLE IPOGLICEMIE GRAVI

#### REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

##### **Atti del Consiglio Regionale**

###### **Verbale n. 98/2 del 31.10.2023 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo**

Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.

#### CONSIGLIO REGIONALE

##### **Atti del Consiglio Regionale**

###### **RISOLUZIONE N. 27/2023/Terza Commissione**

Decreto Ministeriale c.d. Etichettatura – Sostegno all'uso esclusivo del termine Montepulciano nella etichettatura dei soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo

###### **RISOLUZIONE N. 28/2023/Terza Commissione**

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" articoli 43/48 concernenti norme sulla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli

###### **RISOLUZIONE N. 29/2023/Terza Commissione**

Tematiche emerse dall'iniziativa denominata "Notte delle edicole"

###### **RISOLUZIONE N. 30/2023/Terza Commissione**

Intitolazione dell'Interporto di Avezzano alla Prof.ssa Maria Teresa Letta

#### REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

## **Determinazioni**

### **Determinazione n. DPC025/297 del 27 Settembre 2023**

Cava in località "Elcine" del Comune di Miglianico (CH) Esercente: Ditta Morale Franco e Mario s.n.c. Autorizzazione alla variante al ripristino ambientale.

### **Determinazione n. DPC025/315 del 11.10.2023**

L. n. 239/2004, Art. 1 comma 56, lett. d). Deposito industriale di oli minerali esistente nel Comune di L'Aquila (AQ)  
Proponente: Dompé Farmaceutici S.p.A. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO.

### **Determinazione n. DPC025/397 del 24.11.2023**

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Mulinello" del Comune di MOZZAGROGNA (CH). Ditta esercente: Inerti Sangro Srl CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DEL RISPRISTINO AMBIENTALE

## **REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE**

## **Determinazioni**

### **Determinazione n. DPG022/231 del 24 Novembre 2023**

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "LE BOTTEGHE MEDIEVALI Cooperativa Sociale a r.l." in sigla "LE BOTTEGHE MEDIEVALI SCS ARL" con sede legale nel Comune di Lanciano - C.F.:02797230691. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".

## **REGIONE ABRUZZO - DPH - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO**

## **Determinazioni**

### **Determinazione dirigenziale n. DPH008/1408 del 5.12.2023**

L.R. n. 23 del 31.07.2018 - Titolo VIII art. 115 - Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche. Anno 2024.

## **REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI**

## **Avvisi**

### **Avviso di pubblicazione**

Pratica TE/D/968 - Ditta: "Azienda Agricola D'Angelo Annamaria" Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche per uso irriguo mediante n. 2 pozzi nel Comune di Alba Adriatica (TE), in località Via del Vecchio Forte. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

### **Avviso di pubblicazione**

TE/C/147 - DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione l'area demaniale sita in sponda destra del Fiume Vomano in agro del Comune di Basciano. Ditta richiedente: GOLDEN LADY COMPANY Spa.

### **Avviso di pubblicazione**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione l'area demaniale nel fiume Tronto in agro del Comune di Martinsicuro (TE). Ditta richiedente: Comune di Martinsicuro.

### **Pratica n° CH/C/085**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: concessione area demaniale, ad uso agricolo, sita in sponda Destra del Fiume Sinello in agro del Comune di Vasto (CH), della superficie di 2.700 m<sup>2</sup> circa, posta in adiacenza all'area di proprietà della Ditta richiedente individuata al foglio di mappa n. 2, part.lle nn. 29 e 30.

## **Avviso**

PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523: realizzazione di un cavidotto interrato MT per impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva di 5.698 KW, ubicata in sponda Nord-Ovest del fiume Treste in agro del Comune di Carunchio (CH), lungo il tratto stradale S.P. 162. Ditta richiedente: MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 1 SRL.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

### **Atti degli Enti locali**

#### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

D.M. 09 MAGGIO 2022 n°141 - INTERVENTO 01856.R1.AQ - SP21 "MAGORANESE" – MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001.

## COMUNE DI CAPISTRELLO

### **Graduatorie**

#### **Graduatoria**

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO DI CONCORSO 2020 - COMUNE DI CAPISTRELLO (AQ)

## COMUNE DI CORTINO

### **Atti degli Enti locali**

#### **Estratto Decreto di Esproprio N. Registro 01/02 del 06 dicembre 2023**

POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE IX - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1. LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 4°".



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

**DGR n. 856 del 04/12/2023**

**OGGETTO:** USO DEL GLUCAGONE PER VIA NASALE A CARICO DEL SSR NEL TRATTAMENTO IN EMERGENZA DELLE IPOGLICEMIE GRAVI



Direzione Generale della Regione

*DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale*

<b>Riunione di Giunta del:</b>	04/12/2023	
<b>Presidente:</b>	MARCO MARSILIO	
<b>Componenti della Giunta:</b>	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA**  
**DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

**OGGETTO:** USO DEL GLUCAGONE PER VIA NASALE A CARICO DEL SSR NEL TRATTAMENTO IN EMERGENZA DELLE IPOGLICEMIE GRAVI

**RICHIAMATO** il quadro di riferimento normativo in materia di rimborsabilità dei farmaci e in particolare:

- l'art.8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, che:
- individua le classi di rimborsabilità dei farmaci,
- stabilisce che la Commissione Unica del Farmaco (CUF) classifichi le diverse specialità medicinali nelle classi di rimborsabilità;
- stabilisce che i farmaci collocati nella classe di rimborsabilità A sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale mentre i farmaci collocati nella classe C sono a totale carico dell'assistito;
- il D. L. 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'articolo 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministero della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco (*ora CTS dell'Agenzia del Farmaco*), di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 8 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
- l'art. 19 comma 2 del D.M. 20 settembre 2004, n. 245 "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 3", in base al quale la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (esuccessive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

**VISTA** la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera

c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

**RICHIAMATO** altresì il quadro di riferimento normativo vigente nella regione Abruzzo in materia di farmaci da utilizzare nelle strutture delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Regione stessa;

**VISTA** la determina AIFA n. 23/2020 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 80 del 26 marzo 2020, con la quale la società Lilly Nederland BV ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Baqsimi» (glucagone);

**VISTA** la determina AIFA n. 1214/2021 del 7 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 252 del 21 ottobre 2021, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Baqsimi", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

**DATO ATTO** che la domanda presentata in data 15 novembre 2022 con la quale la società Lilly Nederland BV ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Baqsimi» (glucagone);

**VISTA** la determina 10 ottobre 2023 dell'Agenzia Italiana del Farmaco recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano «Baqsimi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 628/2023)» - pubblicata sulla *GU n. 248 del 23-10-2023 – con cui* Il medicinale BAQSIMI (glucagone) nella confezione «3 mg polvere nasale, uso nasale» contenitore mono dose (PE/PP) - A.I.C. n. 048407011 (in base 10) è stato riclassificato, a far data dal 24 ottobre 2023, nella classe di rimborsabilità C (ossia a totale carico del cittadino) e ai fini della fornitura quale medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

**ATTESO** che il farmaco di che trattasi - indicato come riportato in RCP per il trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito - ha una formulazione che facilita l'assistenza in emergenza ed è quindi di particolare utilità in alcune condizioni (es. a favore di soggetti che potrebbero trovarsi in contesti in cui non sia possibile una somministrazione parenterale di glucagone) e per alcune sottopopolazioni di pazienti diabetici in terapia insulinica (es. pazienti pediatrici ed adolescenti con diabete di tipo 1 in età scolare o adulti che hanno manifestato almeno un episodio di ipoglicemia grave);

**DATO ATTO** che le ipoglicemie gravi possono mettere a rischio la vita del paziente diabetico e il glucagone rappresenta il farmaco di riferimento per il relativo trattamento in emergenza;

**DATO ATTO** che il principio attivo glucagone, nelle formulazioni all'epoca disponibili, era ricompreso sia nel PTR approvato con D.G.R. n. 503/2008 che nei successivi aggiornamenti;

**TENUTO CONTO** che le specialità medicinali attualmente in commercio contenenti glucagone sono rispettivamente:

- GLUCAGEN HYPOKIT, autorizzazione all'immissione in commercio G.U. 267/94, polvere per soluzione iniettabile, classificato in fascia A (A TOTALE CARICO DEL SSN). Detto

farmaco è stato Inserito nella lista dei farmaci carenti da AIFA dal 12 giugno 2023 con durata prevista fino al 30 giugno 2024; AIFA pertanto ha rilasciato autorizzazione all'importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all'estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso.

- GLUCAGEN "1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone + 1 fiala da 1 ml – classificato fascia H dal 04.07.2000 per solo uso ospedaliero. Il predetto farmaco è stato inserito anche questo nella lista dei farmaci carenti AIFA dal 17.10.2022 per cessata commercializzazione definitiva;

**ATTESO** che, allo stato, il medicinale per uso umano <<Baqsimi>> è l'unica formulazione di glucagone in polvere nasale disponibile in commercio e che tale formulazione ha anche la caratteristica di una maggiore maneggevolezza può facilitare la somministrazione da parte dei caregiver rispetto alla formulazione intramuscolare, garantendo efficacia e sicurezza dell'intervento terapeutico in emergenza;

## VISTE

- la nota in data 15.11.2023 dell'Associazione Bambini con Diabete e Famiglie recante “ Glucagone spray Baqsimi – Farmaco salvavita – Richiesta prescrivibilità con oneri a carico della regione Abruzzo>> con la quale, nell'evidenziare il disagio che le famiglie dei bambini stanno vivendo a causa della riclassificazione di tale farmaco in fascia C, è stato richiesto al competente Assessore alla Sanità che “...*la Regione Abruzzo si faccia carico, dietro prescrizione medico specialistica, di tale costo per far sì che il farmaco resti gratuito per le famiglie e pertanto della regione stessa...*”;
- la nota del 17.11.2023 dell'Associazione ONLUS Diabete&Vita di Avezzano con la quale, nell'evidenziare il disagio che le famiglie dei bambini che risiedono nella territorio della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila stanno vivendo a causa della perdita irrecuperabile di oltre cinquantamila cartelle diabetologiche digitali a seguito dell'attacco hacker, è stato richiesto “...*che la Regione Abruzzo...possa farsi carico , temporaneamente, dei costi del farmaco per garantire a tutti i suoi cittadini che vivono con il diabete trattato con insulina un farmaco salvavita che ha reso nel corso degli ultimi anni la loro vita un pò meno complicata...*”;

**RICHIAMATA** la nota prot. Nr. 0292611/23 del 06/07/2023 avente ad oggetto <<Medicinali carenti e indisponibili: corretta procedura per la gestione dei "farmaci mancanti">> con cui il Servizio Assistenza farmaceutica del Dipartimento Sanità ha fornito disposizioni sulle procedure da adottare in caso di farmaci mancanti;

**DATO ATTO** che la precitata nota precisa che “...*Se si tratta di una cessata commercializzazione temporanea o permanente o nel caso di carenze di lunga durata AIFA consiglia di rivolgersi ad alternative terapeutiche presenti sul mercato. Nel caso queste ultime non siano disponibili, AIFA rilascia alle strutture sanitarie che presentano relativa, autorizzazione all'importazione per analogo autorizzato all'estero...*”;

**RITENUTO** quindi necessario, in considerazione degli elementi sopra riportati e nelle more della riclassificazione del medicinale per uso umano <<Baqsimi>> in fascia di rimborsabilità A ovvero della risoluzione della carenza/indisponibilità indicata rendere il glucagone polvere nasale nella



formulazione suindicata, erogabile a totale carico SSN prevedendo un percorso per l'erogazione diretta del farmaco per il tramite delle farmacie ospedaliere delle AASSLL, nelle condizioni ed alle categorie di pazienti sopra descritte;

**CONSIDERATO** altresì che, per quanto concerne la spesa correlata all'erogazione del farmaco nella Regione Abruzzo, che, sulla base dei consumi rilevati relativi ai primi 9 mesi dell'anno 2023 si stima che il numero di confezioni erogate annualmente possa essere di 852 confezioni con una spesa lorda annuale di circa € 65.000 (dicansi sessantacinquemila/00);

**PRECISATO** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito del trasferimento delle risorse annuali erogate alle AASSLL relative alla spesa farmaceutica;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pagina 3 di 8 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- l'Art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”;

**RITENUTO** di dover trasmettere il presente provvedimento al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze, per la dovuta validazione;

**DATO ATTO** che:

- il Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica - DPF003, competente nella materia trattata nella presente proposta, nel sottoscrivere la stessa ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, sulla base dell'istruttoria effettuata;
- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio di cui al punto 1, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

**VISTA** la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

*per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:*

1. **di prendere atto** che le specialità medicinali attualmente in commercio contenenti glucagone sono rispettivamente:
  - GLUCAGEN HYPOKIT, autorizzazione all'immissione in commercio G.U. 267/94, polvere per soluzione iniettabile, classificato in fascia A (A TOTALE CARICO DEL SSN). Detto farmaco è stato Inserito nella lista dei farmaci carenti da AIFA dal 12 giugno 2023 con durata prevista fino al 30 giugno 2024 e AIFA ha rilasciato autorizzazione all'importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato

- all'estero;
- GLUCAGEN "1 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 1 flacone + 1 fiala da 1 ml – classificato fascia H dal 04.07.2000 per solo uso ospedaliero. Il predetto farmaco è stato inserito nella lista dei farmaci carenti AIFA dal 17.10.2022 per cessata commercializzazione definitiva;
  - BAQSIMI nella confezione 3 mg polvere nasale, uso nasale è stato riclassificato in classe di rimborsabilità C a far data dal 24 ottobre 2023;
2. **di rendere disponibile** a carico SSN, nelle more della cessazione dello stato di carenza di cui al precedente punto 1) e previa prescrizione diabetologica specialistica, il medicinale glucagone 3 mg polvere nasale, attualmente riclassificato in classe C, indicato per il trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito;
  3. **di dare mandato** al dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità di definire, di concerto con il Centro Regionale di Farmacovigilanza di cui alla DGR n. 87 del 10 febbraio 2015 e ss.mm.ii. e sentite le Associazioni dei diabetologi, le modalità prescrittive del medicinale di cui al punto 2) predisponendo apposito Piano Terapeutico;
  4. **di disporre** che la distribuzione del farmaco avvenga in esclusiva erogazione diretta (DDE) per il tramite delle farmacie ospedaliere delle AASSLL per consentire l'effettiva presa in carico dei pazienti interessati dal presente provvedimento;
  5. **di dare mandato** ad AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza di negoziare tempestivamente il prezzo del farmaco di cui al punto 2) sulla base dei fabbisogni all'uopo inviati dal competente servizio Assistenza farmaceutica DPF003 del Dipartimento sanità per la successiva contrattualizzazione, approvvigionamento e distribuzione da parte delle AASSLL;
  6. **di dare atto** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito del trasferimento delle risorse annuali erogate alle AASSLL relative alla spesa farmaceutica;;
  7. **di trasmettere** il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali, ai Responsabili delle farmacie Ospedaliere, ai Responsabili dei Servizi farmaceutici Territoriali delle AASSLL, al Direttore di AreaCom, ai Medici diabetologi prescrittori, alle Associazioni delle farmacie convenzionate pubbliche e private ed alle Associazioni dei pazienti interessate;
  8. **di disporre** l'immediata esecutività del presente provvedimento;
  9. **di procedere**, ai sensi l'Art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione Trasparente" del Portale della Regione Abruzzo;
  10. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione *sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT)*;
  11. **di trasmettere** il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e Finanze, per la dovuta validazione.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

**RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA**

ESTENSORE  
Stefania Melena  
*(Firmato elettronicamente)*

---

DIRIGENTE  
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  
Stefania Melena  
*(Firmato digitalmente)*

---

DIRETTORE  
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
Claudio D'Amario  
*(Firmato digitalmente)*

---

ASSESSORE  
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'  
Nicoletta Veri  
*(Firmato digitalmente)*

---



**RIEPILOGO FIRME DELIBERA**

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA  
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

*(Firmato digitalmente da)*  
MARCO MARSILIO  
PRESIDENTE

Data: 05/12/2023 12:17:22  
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

*(Firmato digitalmente da)*  
DANIELA VALENZA  
SEGRETARIO

Data: 05/12/2023 14:37:58  
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO****XI LEGISLATURA**

**SEDUTA DEL 31.10.2023**

**Presidenza del Vice Presidente: SOSPIRI**

**Consigliere Segretario: BOCCHINO**

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI		FEDELE		ROMPICAPO	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	X
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ADDAZIO		MARIANI	X	SOSPIRI	
D'ANNUNTIIS		MARSILIO	X	STELLA	
DE RENZIS		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI BENEDETTO		PAOLUCCI	X	VERRECCHIA	
DI MATTEO		PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI	X		

**VERBALE N. 98/2**

**OGGETTO:** Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41.

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**Udita** la relazione della 5<sup>a</sup> Commissione consiliare Permanente svolta dal presidente D'Addazio che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 894/C del 29.12.2022;

**Preso atto** dell'istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione della Giunta regionale che di seguito si riporta integralmente:

*«LA GIUNTA REGIONALE*

*VISTI*

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto presidente repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 – Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, così come modificata dalla L.R. 29 novembre 2021, n. 23, art. 36;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- la propria D.G.R. 812 del 5.12.2016, linee guida e modulistica per A.U.A.;
- la legge regionale 2 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999, n. 11”;
- la Delibera di Consiglio regionale n. 70/6 del 05/07/2022 Piano di Tutela della Qualità dell’Aria (PTQA);

CONSIDERATO che la legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 sopra richiamata, e in particolare l’art. 30, comma 2, stabilisce che “La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2022, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’art. 6 della L. 130/2001, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

CONSIDERATO altresì che al comma 4 della L.R. 41/2012 sopra menzionata è previsto che il Piano adottato dalla Giunta è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione;

DATO ATTO che il Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale con le Determinazioni Dirigenziali DPF010/47 del 08.08.2022 e DPF010/93 del 25.11.2022 ha provveduto a costituire e integrare un Tavolo tecnico per la definizione del “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni” di cui all’art. 30, comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 41” e che il Tavolo è composto da personale dei Dipartimenti regionali Sanità, Territorio e Ambiente e Sviluppo economico – Turismo e da esperti dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo;

RILEVATO che il Tavolo, inoltre, ha coinvolto anche l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI Abruzzo, in considerazione del ruolo fondamentale dei Comuni e degli interessi pubblici di cui sono portatori;

VISTO il documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, intitolato “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni” redatto dal Tavolo tecnico summenzionato con il quale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, della tutela della salute pubblica e della compatibilità ambientale, vengono definiti i criteri tecnico-localizzativi per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori e definito, in prima applicazione, il fabbisogno di templi crematori;

ACCERTATO che sul territorio regionale sono in fase avanzata procedure di autorizzazione per la realizzazione di templi crematori;

RITENUTO opportuno, quindi, di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione, approvazione e periodica revisione di un Piano di fabbisogno di templi crematori che tenga conto almeno di: dati di mortalità aggiornati, fabbisogni crematori effettivi. Templi

~~effettivamente realizzati e loro caratteristiche, impatto sulla qualità dell'aria e sulla salute, nel rispetto delle indicazioni tecnico-localizzative indicate nel Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41;~~

*RITENUTO di dover procedere, in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 41 all'approvazione del "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni";*

*VISTO l'art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;*

*DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale;*

*CONSTATATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e la sua conformità alla vigente legislazione;*

*DATO ATTO CHE:*

*- il Dirigente del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale competente nella materia trattata nel presente provvedimento, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dello stesso, apponendovi la propria firma in calce;*

*- il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di cui al precedente punto 1, attesta che lo stesso è conforme agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;*

*A voti unanimi, espressi nei modi di legge*

#### **D E L I B E R A**

*per le motivazioni di cui in narrativa:*

*1) Di adottare il documento denominato "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 così come modificata dalla L.R. 29 novembre 2021 n. 23, art. 36;*

*2) Di stabilire sin da ora che tutte le procedure di autorizzazioni per la realizzazione di templi crematori già avviati dovranno essere conformi ai criteri tecnico-localizzativi indicati nel "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni";*

*3) Di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione, approvazione e periodica revisione di un Piano di fabbisogno di templi crematori che tenga conto almeno di: dati di mortalità aggiornati, fabbisogni crematori effettivi, Templi effettivamente realizzati e loro caratteristiche, impatto sulla qualità dell'aria e sulla salute, nel rispetto delle indicazioni tecnico-localizzative indicate nel Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei crematori ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41;*

*4) Di trasmettere il Piano di cui al punto 1) al Consiglio regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 30, comma 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41;*

*5) Di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it))»;*

**Considerato**, così come proposto dalla Giunta regionale con DGR n. 894/C del 29.12.2022, di poter approvare il documento denominato "Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, così come modificata dall'art. 36 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23;

**Udito** l'intervento, in sede di discussione generale, del consigliere Fedele;

All'esito della votazione espressa mediante scrutinio palese, con la maggioranza prescritta dallo Statuto regionale

## **DELIBERA**

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritta, di:

1. approvare il documento denominato “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori da parte dei Comuni” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41, così come modificata dall’art. 36 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23;
2. trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta regionale per i successivi adempimenti a cura del Dipartimento competente per materia.

### **IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**



Firmato digitalmente da:

**Sabrina Bocchino**

Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 06/11/2023 13:39

Seriale Certificato: 1207

Valido dal 23/02/2023 al 22/02/2026

TI Trust Technologies QTSP CA

### **IL PRESIDENTE**



Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

**Presidente**

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 06/11/2023 13:38

Seriale Certificato: 86

Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025

TI Trust Technologies QTSP CA



## **Relazione**

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il presente provvedimento, rubricato con il n. 74/2023 (DGR n. 894/C del 29.12.2022), è stato assegnato il 16.1.2023 alla Quinta Commissione consiliare.

La Quinta Commissione lo ha esaminato nel corso delle sedute del 25 luglio e 19 settembre 2023 durante la quale lo ha licenziato, previa audizione dell'Assessore alla Salute, Famiglia e Pari Opportunità della Regione Abruzzo.

In data 28 settembre 2023, il Consiglio regionale ha deliberato di restituire il provvedimento amministrativo alla Quinta Commissione che, in data 24 ottobre 2023 è stato di nuovo approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri D'Addazio, Verrecchia, Cardinali più delega Montepara, Marcozzi più delega Angelosante;

Hanno votato contro i Consiglieri: Smargiassi, Stella, Taglieri, Mariani, Blasioli, Pietrucci più delega Pepe.

## **Allegati per Verbale n. 98/2 del 31.10.2023 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo**

### **Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei templi crematori**

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-12-11/piano-crematori-abruzzo-23-12-2>

Hash: 55cc16216bd3405a1cbc9d656561342d

**CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO**  
**III COMMISSIONE**  
**“Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”**  
**XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2023

Presidente: Emiliano Di Matteo

Consigliere Segretario: Fabrizio Montepara

<b>VOTI</b>	<b>COMPONENTI III COMMISSIONE</b>	<b>ASS.</b>
8	DI MATTEO EMILIANO	
4	MONTEPARA FABRIZIO	
1	BOCCHINO SABRINA	X
6	CIPOLLETTI MARCO	X
3	SMARGIASSI PIETRO	
2	FEDELE GIORGIO	
1	DI BENEDETTO AMERICO	
3	PEPE DINO	
2	PIETRUCCI PIERPAOLO	
1	SCOCCIA MARIANNA	X

Il Consigliere Bocchino delega il Consigliere Montepara. Il Consigliere Cipolletti delega il Consigliere Verrecchia

**RISOLUZIONE N. 27/Terza Commissione**

Risoluzione n. 27/Terza Commissione del 07.09.2023 a firma del Consigliere Pepe, avente ad oggetto: *“Decreto Ministeriale c.d. Etichettatura – Sostegno all’utilizzo esclusivo del termine Montepulciano nella etichettatura dei soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo”*

## LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**Vista** la Risoluzione n. 27 prot. n. 7930 del 07.09.2023 a firma del Consigliere Pepe, avente ad oggetto: *“Decreto Ministeriale c.d. Etichettatura – Sostegno all’utilizzo esclusivo del termine Montepulciano nella etichettatura dei soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo”*;

**Udita** l’illustrazione del proponente;

**Visto** l’articolo 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

all’unanimità dei Consiglieri presenti: (Voti 25)

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo (Voti 8), Montepara (Voti 4) + delega di Bocchino (Voti 1), Verrecchia delegato da Cipolletti (Voti 6), Smargiassi (Voti 3) e Pepe (Voti 3)

### L’APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### Premesso che:

- Il settore vitivinicolo rappresenta per la regione Abruzzo il comparto agroalimentare di maggiore importanza sia sotto il profilo economico che sociale. Esso genera una Produzione Lorda Vendibile (prezzi all’origine) superiore ai 300 milioni di euro/anno e coinvolge oltre 15 mila aziende viticole che coltivano circa 32 mila ettari di vigneto, esclusivamente in coltura specializzata;
- Pur considerando che la piattaforma ampelografica della regione Abruzzo è piuttosto ampia e comprende sia vitigni nazionali che internazionali, bisogna evidenziare che oltre il 75% dell’intera superficie vitata è rappresentata da due soli vitigni: il Montepulciano ed il Trebbiano (toscano e abruzzese);
- Nella restante superficie, da numerosi anni, trovano spazio nel vigneto Abruzzo anche diversi vitigni autoctoni alcuni dei quali già diffusamente presenti in molte aree del territorio, come il Pecorino e la Passerina, altri invece in areali più ristretti come la Cocciola o il Montonico;
- La produzione di vino mediamente si attesta sui 3,2 - 3,4 milioni di ettolitri/anno, ponendo la regione Abruzzo tra le prime cinque per importanza a livello nazionale. Oltre la metà, ossia 1,5 milioni di ettolitri, sono vini a DO e IG cioè vini di qualità certificata che viene collocata sia sul mercato nazionale che su quello europeo nonché su numerosi mercati internazionali.

DATI PRODUTTIVI VINI D.O.C. TUTELATI DAL CONSORZIO VINI D'ABRUZZO								
	MONTEPULCIANO D'ABRUZZO		TREBBIANO D'ABRUZZO		CERASUOLO D'ABRUZZO		ABRUZZO	
Anno solare	Rivendicato annata (hl)	Imbottigliato totale (hl)	Rivendicato annata (hl)	Imbottigliato totale (hl)	Rivendicato annata (hl)	Imbottigliato totale (hl)	Rivendicato annata (hl)	Imbottigliato totale (hl)
2020	870.711,45	766.422,20	161.237,24	98.193,81	97.333,31	58.653,11	24.624,70	13.230,96
2021	875.929,31	776.365,24	172.156,41	94.458,85	99.142,87	62.241,53	31.220,63	13.957,70
2022	831.562,09	712.040,28	151.170,88	93.255,37	96.077,27	62.099,87	37.241,62	14.507,89
<b>Media triennio</b>	<b>859.400,95</b>	<b>751.609,24</b>	<b>161.521,51</b>	<b>95.302,68</b>	<b>97.517,82</b>	<b>60.998,17</b>	<b>31.028,98</b>	<b>13.898,85</b>

Fonte: elaborazione Consorzio su dati Agroqualità

### Considerato che:

- Il vitigno Montepulciano occupa oltre 17.600 ettari, rappresentando circa il 90% del vigneto a bacca rossa presente in Abruzzo ed il 54% del totale regionale;
- Il vitigno “Montepulciano”, oltre ad essere, di fatto, l’unico vitigno di riferimento della DOC Montepulciano d’Abruzzo, costituisce il principale riferimento della base ampelografica di diverse altre DOC/DOCG riconosciute per la regione Abruzzo (Abruzzo, Cerasuolo d’Abruzzo, Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo, Controguerra, Ortona, Terre Tollesi, Villamagna) nonché di tutte le IGT regionali;
- Il mercato europeo rappresenta attualmente l’area di maggiore interesse per i vini abruzzesi; in esso viene collocata infatti circa il 60% della produzione regionale;
- Il Montepulciano d’Abruzzo costituisce il vino a “DO” più importante della regione Abruzzo, rappresentando con i suoi 850 mila ettolitri/anno circa il 70% dell’intera produzione regionale di vino certificato ed è conosciuto ed apprezzato ormai da oltre mezzo secolo su tutti i principali mercati.

### Rilevato che:

- È in discussione il Decreto Ministeriale avente ad oggetto: “*Schema Decreto del Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n.2019/33 della Commissione e della Legge 12 dicembre 2016, n.238, per quanto concerne l’etichettatura e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo”;*
- La suddetta proposta scaturisce dall’attuazione di quanto disposto dagli articoli da 43 a 48 della Legge n. 238/2016 e s.m.i (cd. Testo Unico), concernenti le norme di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli. In particolare, la proposta del DM in oggetto, deriva dall’obbligo di dover adottare le disposizioni applicative di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2019/33 e di cui all’articolo 43, comma 1, all’articolo 44, commi 5 e 6, e all’articolo 48, comma 1, della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo;
- In particolare, l’articolo 16 del Decreto Ministeriale con la sua approvazione, metterebbe a rischio l’utilizzo del termine “Montepulciano” per le etichette delle eccellenze enoiche abruzzesi;

- Con l'entrata in vigore della norma prima richiamata si corre il serio rischio di compromettere una delle più grandi denominazioni di vino fermo italiano: il Montepulciano d'Abruzzo;
- Il Consorzio Tutela vini d'Abruzzo e le associazioni Copagri, Confagricoltura, Confcooperative, Lega Coop, Coldiretti, Daq Vino, Assoenologi e Cia hanno più volte evidenziato la necessità di migliorare la proposta e sottoscritto un documento per chiedere la revisione del testo;
- Il Decreto Etichettatura, così come proposto, si configura come una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'uso dei vitigni in etichetta, e, senza nessuna eccezione, come previsto invece per altri vitigni e sinonimi, porterebbe un danno incalcolabile sia in termini economici che di comunicazione creando una distorsione di mercato a danno delle nostre produzioni.

#### **Evidenziato che:**

- Attualmente nel Catalogo Nazionale delle varietà di vite – Registro varietà informatizzato, il vitigno Montepulciano (Cod. 150) non presenta alcun sinonimo;
- La mancanza di un sinonimo ufficialmente riconosciuto per il vitigno “Montepulciano” nell'ambito del Registro Nazionale delle varietà di vite, costituisce di fatto una forte limitazione per una corretta informazione del consumatore;
- Nel Catalogo Nazionale delle varietà di viti, pubblicato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste – Istituto Sperimentale per la viticoltura Conegliano, edizione 1988, alle pagine 134 e 135 era presente con il codice 150 la varietà Montepulciano che, nella sezione “Principali sinonimi”, riportava: Cordisco, Montepulciano d'Abruzzo, Torre dei Passeri, mentre nella sezione “Raccomandata nelle province di” troviamo indicate, tra le altre, le province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo;
- Il riconoscimento da parte del Ministero dell'Agricoltura del sinonimo “Cordisco”, per il vitigno “Montepulciano”, consentirebbe alle aziende di disporre di uno strumento molto utile per informare in maniera corretta il consumatore;
- L'inserimento dello stesso sinonimo “Cordisco” nel Registro nazionale delle varietà consentirebbe, inoltre, di tutelare la denominazione di origine protetta “Montepulciano d'Abruzzo” e per essa il termine/nome di vitigno “Montepulciano” da usi impropri del medesimo.

#### **Visto che:**

- Il riconoscimento del sinonimo “Cordisco”, per il vitigno Montepulciano, ha tutti i requisiti storiografici e tecnici per poter essere accolta tali da consentire ai produttori di altri territori interessati aventi denominazioni che prevedono nella propria base ampelografica l'uso del vitigno Montepulciano di poter utilizzare in etichetta detto sinonimo, senza ledere il diritto storicamente e commercialmente acquisito dai produttori abruzzesi;
- Sono noti i precedenti di altre regioni sull'utilizzo dei sinonimi, come ad esempio la denominazione “Nero d'Avola”, che è limitata ai soli vini siciliani, mentre gli altri, pur utilizzando lo stesso vitigno, devono necessariamente usare la denominazione “Calabrese”;

- L'approvazione definitiva del Decreto "Etichettatura" porterebbe gravi ripercussioni sull'intero sistema vitivinicolo abruzzese;
- Il Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, le Organizzazioni Professionali Agricole e gli Organismi Associativi regionali hanno avanzato proposte puntuali di modifica al Decreto "Etichettatura" tra cui, quella sopra descritta, dell'introduzione del sinonimo "Cordisco" per il vitigno "Montepulciano".

**il Consiglio Regionale,**

**IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA:**

- ✓ A fare proprie le proposte di modifica al Decreto "Etichettatura" avanzate dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo, dalle Organizzazioni Professionali Agricole e dagli Organismi Associativi regionali;
- ✓ Ad attivarsi, presso il Governo nazionale e nello specifico presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) al fine di consentire l'inserimento delle modifiche prima richiamate, nel decreto "Etichettatura" con la finalità di utilizzo esclusivo del termine Montepulciano per le sole denominazioni (DO – DOCG) riconosciute per la regione Abruzzo;
- ✓ A difendere, in sede di Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il Masaf, la filiera vitivinicola abruzzese sostenendo l'utilizzo, in forma esclusiva, del termine Montepulciano per i soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Fabrizio Montepara*

IL PRESIDENTE

*Emiliano Di Matteo*

Si attesta che i su riportati atti sono trasmessi in conformità alla disciplina di cui al D.Lgs n. 196/2003, al D.Lgs. n. 33/2013 e al Regolamento (UE) n. 679/2016.

**CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO**  
**III COMMISSIONE**  
**“Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”**  
**XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2023

Presidente: Emiliano Di Matteo

Consigliere Segretario: Fabrizio Montepara

<b>VOTI</b>	<b>COMPONENTI III COMMISSIONE</b>	<b>ASS.</b>
8	DI MATTEO EMILIANO	
4	MONTEPARA FABRIZIO	
1	BOCCHINO SABRINA	X
6	CIPOLLETTI MARCO	X
3	SMARGIASSI PIETRO	
2	FEDELE GIORGIO	
1	DI BENEDETTO AMERICO	
3	PEPE DINO	
2	PIETRUCCI PIERPAOLO	
1	SCOCCIA MARIANNA	X

Il Consigliere Bocchino delega il Consigliere Montepara. Il Consigliere Cipolletti delega il Consigliere Verrecchia.

**RISOLUZIONE N. 28/Terza Commissione**

Risoluzione n. 28/Terza Commissione del 28.09.2023 a firma dei Consiglieri Di Matteo, Febbo, D'Annunziis, Scoccia, D'Addazio, De Renzis, Verrecchia, Rompicapo, Angelosante, D'Incecco, Cardinali, La Porta, Marcozzi, Cipolletti e Montepara avente ad oggetto: *“Legge 12 dicembre 2016, n.238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del*



*vino" articoli 43/48 concernenti norme sulla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli"*

#### LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**Vista** la Risoluzione n. 28 prot. n. 8709 del 28.09.2023 a firma dei Consiglieri Di Matteo, Febbo, D'Annunziis, Scoccia, D'Addazio, De Renzis, Verrecchia, Rompicapo, Angelosante, D'Incecco, Cardinali, La Porta, Marcozzi, Cipolletti e Montepara avente ad oggetto: "*Legge 12 dicembre 2016, n.238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" articoli 43/48 concernenti norme sulla etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli"*";

**Udita** l'illustrazione del proponente;

**Visto** l'articolo 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti: (Voti 25)

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo (Voti 8), Montepara (Voti 4) + delega di Bocchino (Voti 1), Verrecchia delegato da Cipolletti (Voti 6), Smargiassi (Voti 3) e Pepe (Voti 3).

#### L'APPROVA

nel testo che di seguito si trascrive:

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

##### PREMESSO CHE:

- nella regione Abruzzo il settore vitivinicolo rappresenta e coinvolge un comparto estremamente importante per la economia agricola ed agroalimentare abruzzese;
- la produzione lorda vendibile generata dal settore vitivinicolo è di gran lunga superiore a 300 milioni di euro, con una superficie vitata in coltura specializzata di 32 mila ettari e che coinvolge circa 16 mila aziende, ponendo l'Abruzzo tra le prime cinque regioni per importanza a livello nazionale;
- della superficie agricola vitata specializzata il vitigno "Montepulciano d'Abruzzo" è coltivato su di una superficie di circa 17.600 ettari, rappresentando una percentuale vicina al 90% delle uve a bacca rossa;

##### CONSIDERATO CHE:

- presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è in corso l'iter per l'approvazione del c.d. DM "Etichettatura", attuativo della Legge 12 dicembre

2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

- in sede di coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni sono state svolte alcune riunioni fra i funzionari di tutte le Regioni, al fine di addivenire alla stesura condivisa del testo;
- con riferimento all’ultima versione dello schema del DM etichettatura ed, in particolare, all’attuale stesura dell’articolo 16, si introdurrebbe una liberalizzazione dell’uso dei vitigni in etichetta, senza alcuna eccezione, eliminando di fatto l’utilizzo esclusivo del termine Montepulciano per le etichette dei vini abruzzesi;
- nel corso della riunione tecnica fra le Regioni celebratasi in data 21 dicembre 2022 e formalmente con nota alla Conferenza delle Regioni, la Regione Abruzzo, nello specifico sul contenuto dell’articolo 16 della bozza di decreto, ha manifestato energicamente il proprio disappunto e dissenso, tanto da portare ad uno stato di ripensamento e di riflessione sul contenuto del testo in parola;

#### RITENUTO CHE

- sebbene i principi portanti del decreto siano condivisibili, l’utilizzo indiscriminato dei nomi dei vitigni nelle etichette dei vini DOC rischia di arrecare un danno economico assai rilevante ai viticoltori abruzzesi;
- difendere la denominazione del nostro vitigno “Montepulciano” significa tutelare le specificità della nostra regione in termini di biodiversità e peculiarità delle colture;
- la denominazione Montepulciano rappresenta un patrimonio unico che non è possibile dissipare dopo decenni di impegni, sacrifici e dedizione da parte delle aziende agricole abruzzesi che sul vitigno a bacca nera hanno creduto e investito da tempo immemore, generazione dopo generazione;

#### RILEVATI

- la grande unità di intenti mostrata da tutti gli attori del mondo vitivinicolo regionale nel redigere e sottoscrivere un documento ampiamente condiviso che ha sinora permesso e continuerà a dotare la Regione Abruzzo di maggiore forza sui tavoli di concertazione nazionali;
- il costante raccordo e visione d’insieme in merito con i soggetti istituzionali rappresentativi del comparto (Consorzio di Tutela dei vini d’Abruzzo, Organizzazioni Professionali Agricole e il Distretto Agroalimentare di Qualità del Vino D’Abruzzo) ed i portatori di interesse con i quali all’unisono si sta difendendo il legame indissolubile fra il vitigno Montepulciano ed il suo territorio, l’Abruzzo;
- l’obiettivo, già rappresentato in sede di Conferenza Stato-Regioni, di ottenere il mantenimento del nome “Montepulciano” per i soli vini provenienti dalle DOC della regione Abruzzo;

#### EVIDENZIATO CHE

- la Regione Abruzzo ha richiesto formalmente al MASAF con nota RA/301846 del 12/07/2023 il reinserimento del sinonimo “Cordisco” per indicare il vitigno Montepulciano nel Registro Nazionale Varietà delle Viti, già presente nel 1988 e poi scomparso nella trasformazione dello stesso da cartaceo ad informatico, al fine di tutelare la denominazione

- di origine protetta “Montepulciano d’Abruzzo” e per essa il termine-nome di vitigno “Montepulciano” da usi impropri dello stesso;
- detto riconoscimento consentirebbe alle aziende dei territori interessati alla coltivazione del vitigno Montepulciano di poter utilizzare il sinonimo “Cordisco”, nel rispetto della normativa vigente. la Regione, tramite l’assessorato all’agricoltura, è al fianco del mondo produttivo e sta portando avanti con convinzione la proposta summenzionata volta a salvaguardare il lavoro e il sacrificio dei viticoltori abruzzesi;
  - la Regione, tramite l’assessorato all’agricoltura, è al fianco del mondo produttivo e sta portando avanti con convinzione la proposta summenzionata volta a salvaguardare il lavoro e il sacrificio dei viticoltori abruzzesi;

### **IMPEGNA**

#### **IL PRESIDENTE E LA GIUNTA**

- a continuare a vigilare sullo stato di attuazione dell’iter di approvazione del c.d. “Decreto Etichettatura” con la finalità di utilizzo esclusivo del termine “Montepulciano” per le sole denominazioni riconosciute per la regione Abruzzo;
- a difendere in tutte le sedi istituzionali la filiera vitivinicola abruzzese, sostenendo la dizione esclusiva del termine “Montepulciano” per i soli vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
*Fabrizio Montepara*

**IL PRESIDENTE**  
*Emiliano Di Matteo*

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

III COMMISSIONE  
 “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2023

Presidente: Emiliano Di Matteo

Consigliere Segretario: Fabrizio Montepara

VOTI	COMPONENTI III COMMISSIONE	ASS.
8	DI MATTEO EMILIANO	
4	MONTEPARA FABRIZIO	
1	BOCCHINO SABRINA	X
6	CIPOLLETTI MARCO	X
3	SMARGIASSI PIETRO	
2	FEDELE GIORGIO	
1	DI BENEDETTO AMERICO	
3	PEPE DINO	
2	PIETRUCCI PIERPAOLO	
1	SCOCCIA MARIANNA	X

Il Consigliere Bocchino delega il Consigliere Montepara; il Consigliere Cipolletti delega il Consigliere Verrecchia.

**RISOLUZIONE N. 29/Terza Commissione**

Risoluzione n. 29/Terza Commissione del 24.10.2023 a firma del Consigliere Smargiassi, avente ad oggetto: Tematiche emerse dall'iniziativa denominata “Notte delle edicole”

LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**Vista** la Risoluzione n. 29 prot. n. 9503 del 24.10.2023 a firma del Consigliere Smargiassi, avente ad oggetto: Tematiche emerse dall'iniziativa denominata “Notte delle edicole”;

**Udita** l'illustrazione del proponente;

**Visto** l'articolo 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti: (voti 24)

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo (voti 8), Montepara (voti 4) + delega di Bocchino (voti 1), Verrecchia delegato da Cipolletti (Voti 6), Fedele (voti 2) e Smargiassi (voti 3)

### **L'APPROVA**

nel testo che di seguito si trascrive:

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

#### **Premesso che**

- In data 17 ottobre 2023 si è tenuta l'iniziativa denominata "Notte delle edicole", con la quale il Sindacato nazionale giornalisti d'Italia (Sinagi) ha inteso sottolineare il ruolo centrale delle edicole sul territorio, anche come presidio sociale, chiedendo al contempo misure di sostegno al settore.
- Da sommarie informazioni assunte risulterebbe che negli ultimi cinque anni, in Italia, hanno chiuso 3.339 edicole: i punti vendita dedicati prevalentemente a quotidiani e riviste sono scesi dai 15.243 del 2018 agli 11.904 del 2022, con un calo del 22%. Nel solo 2022 hanno chiuso 992 edicole. Ad oggi 5.895 Comuni italiani (il 25% del totale) non ha punti vendita di quotidiani e riviste e 2.438 comuni ha un solo punto vendita.

#### **Considerato che**

- Le richieste avanzate verso il Governo e il Parlamento comprendono, tra l'altro:
  - ✓ che il credito d'imposta riconosciuto a fronte di spese sostenute per l'attività diventi strutturale, come pure il bonus per il sostegno della diffusione capillare della carta stampata su tutto il territorio nazionale finanziato dal Fondo per l'editoria con una dotazione di almeno 25 milioni di euro;
  - ✓ che sia riconosciuto lo status di lavoro usurante per chi opera in edicola e una nuova rottamazione delle licenze con accompagnamento alla pensione degli edicolanti, sul modello dell'anticipo di pensione ottenuto dalle aziende editoriali, anch'esso finanziato dal Fondo per l'editoria.
- Verso i Comuni il sindacato ha richiesto «di concedere il cambio della destinazione d'uso dei chioschi affinché le attuali edicole possano lavorare con migliori prospettive per le famiglie impegnate in questo tipo di attività».

- Alla filiera editoriale è stato richiesto «dieci centesimi per ogni pubblicazione consegnata in edicola, la definizione di regole e modalità di garanzie che i distributori locali richiedono, la definizione delle modalità di consegne e resa delle pubblicazioni».
- Vi è notevole preoccupazione per la continua diminuzione del numero dei punti vendita di giornali e dell'aumento di aree di totale desertificazione.
- Le edicole, a parere di chi scrive, rivestono un ruolo non marginale nella diffusione della cultura e di servizio nelle comunità, rivestendo in taluni contesti territoriali un vero e proprio punto di aggregazione sociale, essendo una presenza storica in molti centri cittadini.

*Per tutto quanto sopra*

**SI IMPEGNA**

Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta Regionale preposto:

A procedere con le necessarie interlocuzioni con il Governo Centrale e con ANCI Abruzzo, ognuno per quanto di stretta competenza, affinché sia accelerato il confronto tra le parti e, ove possibile, l'accoglimento delle istanze avanzate dalla categoria.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

*Fabrizio Montepara*

**IL PRESIDENTE**

*Emiliano Di Matteo*

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

III COMMISSIONE  
 “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2023

Presidente: Emiliano Di Matteo

Consigliere Segretario: Fabrizio Montepara

VOTI	COMPONENTI III COMMISSIONE	ASS.
8	DI MATTEO EMILIANO	
4	MONTEPARA FABRIZIO	
1	BOCCHINO SABRINA	X
6	CIPOLLETTI MARCO	X
3	SMARGIASSI PIETRO	
2	FEDELE GIORGIO	
1	DI BENEDETTO AMERICO	
3	PEPE DINO	
2	PIETRUCCHI PIERPAOLO	
1	SCOCCIA MARIANNA	X

Il Consigliere Bocchino delega il Consigliere Montepara; il Consigliere Cipolletti delega il Consigliere Verrecchia.

**RISOLUZIONE N. 30/Terza Commissione**

Risoluzione n. 30/Terza Commissione del 20.11.2023 a firma del Consigliere Verrecchia, avente ad oggetto: *“Intitolazione dell’Interporto di Avezzano alla Prof.ssa Maria Teresa Letta”*.

LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**Vista** la Risoluzione n. 30/2023 prot. n. 10516 del 20.11.2023 a firma del Consigliere Verrecchia, avente ad oggetto: *“Intitolazione dell’Interporto di Avezzano alla Prof.ssa Maria Teresa Letta”*;

**Udita** l'illustrazione del proponente;

**Visto** l'articolo 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti: (voti 24)

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo (voti 8), Montepara (voti 4) + delega di Bocchino (voti 1), Verrecchia delegato da Cipolletti (voti 6), Fedele (voti 2) e Smargiassi (voti 3)

### **L'APPROVA**

nel testo che di seguito si trascrive:

## **IL CONSIGLIO REGIONALE**

### **PREMESSO CHE:**

- Il 24 ottobre scorso è ricorso il primo anniversario della scomparsa della Prof.ssa Maria Teresa Letta da sempre impegnata nel mondo del volontariato e guida storica della Croce Rossa;
- La Regione Abruzzo vuole onorare e perpetuare la memoria della Prof.ssa Maria Teresa Letta, che ha reso lustro all'intera Regione, impegnandosi con tenacia e coraggio nello svolgimento delle sue funzioni sociali ed istituzionali;
- L'impegno nel volontariato, nazionale e internazionale, della Prof.ssa Letta per oltre cinquant'anni e la dedizione dimostrata negli anni sono stati sempre nobili esempi della nostra società da tutelare ed esaltare;

### **CONSIDERATO CHE:**

- La Prof.ssa Maria Teresa Letta, nell'arco della sua carriera nel mondo del volontariato:
  - È stata volontaria della Croce Rossa Italiana dal 1985;
  - Ha amministrato il Comitato Locale di Avezzano dal 1994 al 2005 ed in questa situazione ha amministrato 110 obiettori di coscienza in servizio presso il Comitato Locale di Avezzano e 80 giovani del Servizio Civile che hanno operato nelle postazioni CRI della Marsica rispondendo al Bando "Ogni uomo è mio fratello", "L'essere e il divenire: crescere insieme" e "Vivere per aiutare" da lei presentati;
  - Ha rivestito il ruolo di Presidente/Commissaria Regionale Abruzzo;
  - È stata Delegata della Croce Rossa Nazionale per gli Aiuti Umanitari Internazionali si è recata più volte all'estero (Bosnia – Bulgaria – Niger – Serbia – Kosovo – Montenegro) alla testa dei Convogli Umanitari;
  - Ha inviato aiuti in tutto il mondo (Afganistan, Togo, Etiopia, Eritrea, Brasile);
  - È stata Volontaria presso la parrocchia, Caritas Diocesiana e Azione Cattolica dei Marsi;



- Ha rivestito il ruolo di Presidente della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI Sta procedendo alla messa a norma di tutte le Ambulanze ed i veicoli speciali CRI di tutta Italia e allineando al Codice della Strada le norme di circolazione, immatricolazione e dismissione dei veicoli CRI;
- Per molti anni ha svolto la sua attività di volontariato all'interno dell'Interporto di Avezzano, struttura sempre caldeggiata dalla stessa quale luogo idoneo alle attività della Croce Rossa Italiana;

**RITENUTO CHE:**

- La Prof.ssa Maria Teresa Letta per l'intenso impegno sociale ed istituzionale, dimostrato negli anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti:
  - Premio “Guerriero di Capestrano” alla solidarietà – Chieti;
  - Premio “Dante Alighieri” per impegno sociale – Pescara;
  - Onorificenza Principe del Montenegro per sostegno ai profughi;
  - Medaglia d'oro del Governo della Serbia per la ristrutturazione dell'Ospedale di Jasa Tomic;
  - Onorificenza dello Stato Vaticano “S.Silvestro papa” per Opere Sociali e per gli Aiuti delle Missioni Cattoliche nei Balcani;
  - Medaglia d'argento CRI per Operazione Flotta Moderna;
  - Premio “Bravo” del Ministero della Difesa per gli Aiuti Umanitari nei Balcani;
  - Premio della Civiltà dei Marsi alla solidarietà ;
  - Grand'ufficiale della Repubblica dal 2010; - Premio “Ignazio Silone” 2009 – Pescara;

**IMPEGNA**

Il Presidente della Regione ed il Governo regionale a intraprendere tutte le azioni finalizzate all'Intitolazione dell'Interporto di Avezzano alla “Prof.ssa Maria Teresa Letta”.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**

*Fabrizio Montepara*

**IL PRESIDENTE**

*Emiliano Di Matteo*

**DETERMINAZIONE n. DPC025/297****del 27 settembre 2023****DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO:** Cava in località "Elcine" del Comune di Miglianico (CH) Esercente: Ditta Morale Franco e Mario s.n.c.  
**Autorizzazione alla variante al ripristino ambientale.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****\*\*\*omissis\*\*\*****D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- A.** di autorizzare la Ditta Morale Franco e Mario s.n.c. P.I. 00132890690 con sede in via Nevi n. 171, Giuliano Teatino (CH), l'esecuzione dei lavori di variante al ripristino ambientale della cava di inerti in località "Elcine" nel Comune di Miglianico (CH), individuata in Catasto al Foglio n. 20 - Particelle 62, 284, 5068, 5069, 5072 e 5075, già autorizzata all'apertura con Decreto Regionale D.P.G.R. n. 148 del 9/4/1998 alle seguenti condizioni:

**Art. 1**

- resta invariato tutto quant'altro previsto nel progetto e nel cronoprogramma dei lavori allegati all'istanza di variante;
- L'esecuzione dei lavori deve avvenire in totale conformità al progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi;
- la durata delle attività di ripristino in variante è fissata in mesi 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
- l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle vigenti leggi in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché della pubblica incolumità, in totale conformità al progetto approvato allegato al provvedimento autorizzativo ed alle prescrizioni in esso contenute;

**Art. 2**

La Ditta dovrà:

- a) richiedere preventiva autorizzazione per ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche del sito, della titolarità dell'attività o al cronoprogramma allegato, al Servizio Regionale Risorse del Territorio;
- b) trasmettere, alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava:
  - una dettagliata relazione asseverata da parte di un Tecnico professionista inerente le operazioni di ripristino ambientale, specificando se tali operazioni abbiano interessato la normativa di cui al D.M. 5/2/1998 o il D.M. 27/09/2022, n. 152 (End of Waste), oppure il D.P.R. n. 120/2017. La relazione dovrà, pertanto, essere corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa, dalla quale si evinca la tipologia e provenienza del materiale utilizzato per il ritombamento;



- attestazione resa dal Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. sulla regolarità delle operazioni eseguite rispetto al progetto approvato;

### **Art. 3**

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione della suddetta relazione asseverata.

Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Attività Estrattive del Territorio.

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

### **Art. 4**

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

#### **B. di disporre:**

- la pubblicazione, per estratto, del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale alla Sezione "Amministrazione Trasparente",
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento:
  - a) Alla Ditta Morale Franco e Mario s.n.c.;
  - b) Al Gruppo Carabinieri Forestale di CHIETI;
  - c) all'Amministrazione Comunale di Miglianico (CH);

#### **C. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).**

#### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

*Giovanni Cantone*

Firma autografa sost. a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs 39/93

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Dario Ciamponi*

Firmato digitalmente



Giunta regionale

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO e AMBIENTE****SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO : RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO****OGGETTO:** L. n. 239/2004, Art. 1 comma 56, lett. d).

Deposito industriale di oli minerali esistente nel Comune di L'Aquila (AQ)

Proponente: Dompé Farmaceutici S.p.A.

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTI:**

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1995 e del 26 luglio 1996;
- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 667 del 09.08.2003, con la quale si dispone di attribuire, alle Direzioni Regionali e alle Strutture Speciali di Supporto interessate, le funzioni conferite dallo Stato alla Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 112/98;

**RICHIAMATA**, in particolare, la Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**PREMESSO** che con precedente Determinazione Dirigenziale n. DPC025/12 del 19/01/2023 la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. con sede legale in via San Martino n. 12 – 20122 Milano e P. IVA/C.F. 00791570153, è stata autorizzata alla messa in esercizio in via provvisoria di un deposito di oli minerali annesso ad un impianto di produzione di energia elettrica ubicato nel Comune dell'Aquila in loc. Campo di Pile, complesso industriale Dompé, la cui composizione è la seguente:

- n. 1 serbatoio metallico interrato ad asse orizzontale da mc 15 contenete gasolio industriale marca “Compagnia Tecnica Motori S.p.A. come da certificato di collaudo e tabelle di ragguglio;
- n. 1 serbatoio metallico interrato ad asse orizzontale da mc 15 contenente gasolio industriale marca “F.lli D'Amico snc”, come da dichiarazione di conformità e tabelle di ragguglio;

**TENUTO CONTO** del rapporto del 08/06/2023 della Commissione di Collaudo - redatto a seguito di visita ispettiva tenutasi in pari data - e notificato alla Società Dompé Farmaceutici S.p.A. in pari data;

**PRESO ATTO** della dichiarazione dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale sopra indicato, comunicata dalla ditta in data 22/06/2023 e acquisita agli atti regionali con Prot. n. 270036/23;

**VISTO** l'art. 23 punto f) della L.R. 77/1999;

**RITENUTO** di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

**D E T E R M I N A**

- A.** di autorizzare la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. con sede legale in via San Martino n. 12 – 20122 Milano e P. IVA/C.F. 00791570153, e deposito ubicato nel Comune dell’Aquila in Località Campo di Pile, all’esercizio definitivo di un deposito di oli minerali ad uso industriale di capacità complessiva di mc 30,00, annesso ad un impianto di produzione di energia elettrica nel complesso industriale Dompé sito nel territorio del Comune dell’Aquila in loc. Campo di Pile, la cui costituzione è la seguente:
- n. 1 serbatoio metallico interrato ad asse orizzontale da mc 15 contenete gasolio industriale marca “Compagnia Tecnica Motori S.p.A. come da certificato di collaudo e tabelle di ragguglio;
  - n. 1 serbatoio metallico interrato ad asse orizzontale da mc 15 contenente gasolio industriale marca “F.lli D’Amico Snc”, come da dichiarazione di conformità e tabelle di ragguglio.
- B.** di disporre che la Società Dompé Farmaceutici S.p.A., per il deposito di oli minerali di cui all’oggetto:
- trasmetta entro 30 giorni dalla notifica della presente determinazione, copia della denuncia di esercizio;
  - mantenga costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito e le relative attrezzature, osservando tutte le norme contenute nelle disposizioni sopracitate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale di sicurezza;
  - rispetti le prescrizioni riportate nei pareri espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avezzano;
  - informi lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avezzano, nonché ARTA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti;
- C.** di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio definitivo delle opere in oggetto;
- D.** di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
- alla Società Dompé farmaceutici S.p.A. e la trasmissione
  - al Comune di L’Aquila (AQ)
  - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila
  - all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L’Aquila (AQ);
- E.** di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- F.** di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

L’Estensore

*Giuseppe Ciuca*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs 39/1993*

Il Responsabile dell’Ufficio

*Giovanni Cantone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs 39/1993*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Dario Ciamponi*



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Mulinello" del Comune di MOZZAGROGNA (CH). Ditta esercente: Inerti Sangro Srl  
**CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DEL RISPRISTINO AMBIENTALE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** l'autorizzazione alla coltivazione e ripristino dell'area di cava di cui all'oggetto, individuata in Catasto del Comune di Mozzagrogna (CH) al Foglio 2, particelle nn. 40 e 4081, rilasciata con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/05 del 14/01/2008 e successivo provvedimento di proroga n. DPC025/245 del 17/07/2019;

**VISTA** l'istanza di svincolo della Ditta Inerti Sangro Srl, con sede legale in via Aterno n. 78 nel Comune di San Giovanni Teatino (CH) - P.IVA/Codice Fiscale 00296750698, acquisita con Prot. n. 82057/23 del 27/02/2023 e la relazione e documentazione tecnica ad essa allegata;

**PRESO ATTO che:**

- a. nella relazione tecnica, a firma di progettista abilitato e completa di documentazione fotografica sullo stato finale dell'attività estrattiva, si asserisce che il ripristino ambientale ha rispettato le caratteristiche del progetto approvato e che l'area è stata restituita all'attività agricola;
- b. nella dichiarazione datata 07/02/2023 resa da proprietari dei terreni formanti l'area di cava, si attesta e si accetta l'idoneità del ripristino ambientale eseguito e l'immediata restituzione ai fini agricoli dell'area di cava;
- c. come dichiarato nella relazione tecnica a firma del Direttore dei lavori, acquisita al protocollo regionale n. 119648/23 del 20/03/2023, i lavori di ripristino ambientale sono stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato utilizzando, oltre alla copertura agraria accantonata nello stesso sito, le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri edilizi secondo quanto stabilito dal DPR 120/2017 mediante verifica di conformità ai limiti di cui alla col. A Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i., come anche desumibile dalla documentazione amministrativa (DdU e certificati analitici) trasmessa in allegato alla relazione medesima;
- d. come riportato all'interno della relazione tecnica suddetta e come ulteriormente specificato nel successivo documento denominato "*Precisazioni volumi di scavo e ripristino*", a firma del Direttore dei lavori e del Progettista, acquisito al Prot. regionale n. 436514/23 del 25/10/2023, la somma dei volumi di terreno conferiti dall'esterno ai fini del ripristino ambientale e quelli derivanti dall'incremento volumetrico del terreno vegetale e dei limi sabbiosi in posto, coincide con il volume di coltivazione stabilito di

progetto e approvato in sede di Conferenza di Servizi relativa all'apertura della cava medesima;

- e. dal verbale di sopralluogo del 21/04/2022, redatto dai tecnici dell'Ufficio Risorse Estrattive che hanno accertato la rispondenza allo stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino allegato all'istanza di chiusura e che l'area è stata restituita all'uso originario, non si ravvisano ulteriori motivi ostativi alla richiesta di svincolo;

**RICHIAMATA** la polizza fideiussoria n. 390232816 emessa dalla Compagnia Assicuratrice "Generali." e sottoscritta dalla Ditta istante a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per considerare conclusa la coltivazione della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### **DETERMINA**

**Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:**

- 1) **di prendere atto** della conclusione dell'attività estrattiva della cava sita in Località "Mulinello" del Comune di Mozzagrogna (CH), individuata in Catasto al Foglio 2, Particelle nn. 40 e 4081, realizzata dalla Ditta Inerti Sangro Srl con sede legale in via Aterno n. 78 San Giovanni Teatino (CH) - P. IVA/Codice Fiscale n. 00296750698, avendo verificato il contenuto della documentazione tecnica sulla regolarità del ripristino ambientale, allegata alla richiesta di svincolo;
- 2) **di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Inerti Sangro Srl dagli obblighi imposti a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale, la polizza fideiussoria n. 390232816 emessa dalla Compagnia Assicuratrice "Generali" con sede in Pescara (PE) Corso Vittorio Emanuele n. 310;
- 3) **di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta istante Inerti Sangro Srl, per quanto di competenza, nonché al Comune di Mozzagrogna (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
- 5) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

#### **Il Responsabile dell'Ufficio**

Dott. Giovanni Cantone

Firma autografa sost. a mezzo stampa  
ai sensi del D.Lgs 39/93

#### **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Dott. Dario CIAMPONI



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPG022/231**

**DEL 24 NOVEMBRE 2023**

DIPARTIMENTO **Lavoro – Sociale**

SERVIZIO **Programmazione Sociale**

UFFICIO **Terzo Settore**

OGGETTO: L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. Cooperativa sociale denominata "**LE BOTTEGHE MEDIEVALI Cooperativa Sociale a r.l.**" in sigla "**LE BOTTEGHE MEDIEVALI SCS ARL**" con sede legale nel Comune di Lanciano – C.F.:02797230691.

**ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

### D E T E R M I N A

*per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:*

**1. prendere atto**

**che**, con note acquisite al protocollo del Servizio "Programmazione Sociale" ai nn. RA/468968/23 del 20/11/2023 e nn. RA/0474812/23 e RA/0475795/23 del 23.11.2023, la Cooperativa sociale denominata "**LE BOTTEGHE MEDIEVALI Cooperativa Sociale a r.l.**" in sigla "**LE BOTTEGHE MEDIEVALI SCS ARL**" con sede legale in P.zza dei Frentani n. 1 di LANCIANO (CH) - C.F.: 02797230691, ha presentato istanza di iscrizione alla **sezione "B"** dell'Albo regionale;

**che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze stesse ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla **sezione "B"** dell'Albo regionale;

**2. iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale denominata "**LE BOTTEGHE MEDIEVALI Cooperativa Sociale a r.l.**" in sigla "**LE BOTTEGHE MEDIEVALI SCS ARL**" con sede legale in P.zza dei Frentani n. 1 di LANCIANO (CH) - C.F.: 02797230691 alla **sezione "B"** dell'Albo regionale;

**3. dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;



4. **disporre**, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
5. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro –Sociale e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
6. **disporre**, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

L'Estensore  
Patrizia Nobile  
*Firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
Salvatore Gizzi  
*Firmato elettronicamente*

**Il Dirigente del Servizio**  
***Dott. Raimondo Pascale***  
(firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPH008/1408****Del 5 / 1 2 / 2 0 2 3****DIPARTIMENTO Sviluppo Economico - Turismo****SERVIZIO: Competitività e Internazionalizzazione****UFFICIO: Internazionalizzazione, Export e Promozione****OGGETTO: L.R. n. 23 del 31.07.2018 - Titolo VIII art. 115 - Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche. Anno 2024.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. n. 23 del 31.07.2018 *Testo unico in materia di commercio*, contenente le disposizioni regionali in materia di attività commerciali e più in particolare al TITOLO VIII Capo I “*Disciplina del sistema fieristico regionale*”;

**ATTESO** che per uniformare la normativa in materia fieristica all’Intesa perfezionata il 06.02.2014, ai sensi dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, con la Deliberazione di Giunta n. 721 del 25.11.2019 sono state approvate le “*Disposizioni per l’attuazione della L.R. 31 luglio 2018 n. 23 - Disciplina del sistema fieristico regionale*”;

**CONSIDERATO** che l’art. 115 TITOLO VIII Capo I della L.R. 23/2018, dispone l’adozione del Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, con atto del dirigente del Servizio regionale competente, entro il 30 dicembre di ciascun anno;

**RITENUTO** di dover adottare il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2024 come predisposto dall’Ufficio Internazionalizzazione, Export e Promozione del Servizio Competitività e Internazionalizzazione ed ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 147 della richiamata L.R. 23/2018 e nelle “*Disposizioni per l’attuazione della LR. 31 luglio 2018 n. 23 - Disciplina del sistema fieristico regionale*”;

**CONSIDERATO** che il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche per l’anno 2024 contiene l’elenco di tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Abruzzo nel corso dell’anno 2024 ed è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

**DATO ATTO** che di tale Calendario viene data pubblicazione sul B.U.R.A.T.;

**DATO ATTO** che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;

**DATO ATTO:**

- che Dirigente proponente attesta l’assenza di dati da omettere su proposta ed allegati parte integrante e sostanziale, in esecuzione della circolare prot. RA. 0537865\_21DPA003 del 02.12.2021;
- che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente proponente attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa, nonché la legittimità del presente atto ai sensi della LR n. 77/99;

- che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33 14.3.2013;

## DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di approvare**, il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Abruzzo nel corso dell'anno 2024 di cui all'Allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **di dare atto** che dall'adozione della presente determinazione non discende alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale;
- 3) **di disporre** la pubblicazione del Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2024 sul B.U.R.A.T.;
- 4) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Regione Abruzzo "Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione aperta", ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

### L'Estensore

*Luigia Calcalario*

.....  
*firmato elettronicamente ai sensi  
dell'Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93*

### Il Responsabile dell'Ufficio

*Luigia Calcalario*

.....  
*firmato elettronicamente ai sensi  
dell'Art 3 comma 2 D.Lgs 39/93*

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Ing. Nicola Commito**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 e del DPCM 30.03.2009 e s.m.i.*

## **Allegati per Determinazione dirigenziale n. DPH008/1408 del 5.12.2023**

### **Allegato A**

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-12-11/calendario-regionale-2024.pdf>

Hash: 74b5f81e81c505f7e9e0e36651f4e53f

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

**DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI  
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO – DPE014**

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti

Via Cerulli Irelli, n. 15/17 – 64100 Teramo

Pec: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO: Pratica TE/D/968 - Ditta: “Azienda Agricola D’Angelo Annamaria”**

Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche per uso irriguo mediante n. 2 pozzi nel Comune di Alba Adriatica (TE), in località Via del Vecchio Forte.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1 Decreto n.2/Reg./2023).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

In ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 14, c. 1 del Decreto n.2/Reg./2023 recante “*Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica*”, (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

**DISPONE**

La pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a) **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente – Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017 - PEC: [dpc017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc017@pec.regione.abruzzo.it);
- b) **Oggetto del procedimento:** Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche per uso irriguo mediante n. 2 pozzi ubicati nel Comune di Alba Adriatica (TE), in località Via del Vecchio Forte, sul terreno individuato catastalmente al Foglio di mappa n. 7 – P.la n. 658;
- c) **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile Teramo – DPE014, Via Cerulli Irelli n. 15/17, 64100 Teramo - PEC: [dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it); Responsabile del procedimento: Ing. Luca Iagnemma – e-mail: [luca.iagnemma@regione.abruzzo.it](mailto:luca.iagnemma@regione.abruzzo.it);
- d) **Dati identificativi del richiedente:** Azienda Agricola D’Angelo Annamaria – P.I. 00916530678;
- e) **Data di presentazione della domanda:** Acquisita agli atti della Regione Abruzzo in data 23/01/2023, integrata e perfezionata in data 09/11/2023;
- f) **Portata massima e media di acqua richiesta:** max 3.0 l/s; volume 5.400 m<sup>3</sup>/a;
- g) **Luogo di presa:** Comune di Alba Adriatica (TE);
- h) **Quantità e luogo dell’eventuale restituzione:** /////- i) **Uso della risorsa idrica:** Irriguo (Art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023);
- j) (solo per le concessioni ad uso idroelettrico) **Comuni rivieraschi** ricadenti nel bacino idrografico delle opere di presa e di restituzione e gli eventuali comuni posti a valle delle opere

di restituzione qualora queste ricadano in tutto o in parte in un bacino idrografico diverso da quello su cui insistono le opere di presa: /////  
k) **Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati** ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Teramo – DPE014, Via Cerulli Irelli n. 15/17, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; indirizzo PEC: [dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it);

- l) **Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali:** Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Teramo – DPE014, all'indirizzo PEC: [dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it), **entro e non oltre 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T.;
- m) **Giorno e luogo della visita locale di istruttoria:** La visita locale di istruttoria, di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023;
- n) **Data entro la quale deve concludersi il procedimento:** Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023, nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente avviso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione in oggetto e pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Abruzzo – Servizio del Genio Civile di Teramo – Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti;
- Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Luca Iagnemma, e-mail: [luca.iagnemma@regione.abruzzo.it](mailto:luca.iagnemma@regione.abruzzo.it)

L'Istruttore  
*Antonella Di Giacomo*  
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Vacante)

Il Dirigente del Servizio Procedente  
*Ing. Luca Iagnemma*  
(firmato digitalmente)

**REGIONE ABRUZZO****Giunta Regionale****DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO

*Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti***dpe014@pec.regione.abruzzo.it****TE/C/147**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO  
IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE****Ditta richiedente: GOLDEN LADY COMPANY Spa.****IL DIRIGENTE**

**VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

**VISTA** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

**VISTA** la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, "Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, "Gestione del Demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del Demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza";

**VISTA** la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l'affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;

**VISTO** il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;

**VISTA** la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;

**VISTA** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";

**VISTO** il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di

concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.”;

**VISTA** la domanda di rinnovo della concessione dell’area demaniale di pertinenza idraulica sita in **sponda destra del Fiume Vomano** in agro del Comune di **Basciano** della superficie complessiva di **5.925,00 mq. circa**, prospiciente le P.lle 520 e 714 del Foglio 3 da adibire ad uso **industriale**, presentata dalla ditta **GOLDEN LADY COMPANY Spa**, acquisita al protocollo con n.106606 del 17/03/2021 e la successiva documentazione acquisita al protocollo con n.251605 del 16/06/2021e n.420536 del 16/10/2023;

### **RENDE NOTO**

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l’area demaniale sita in **sponda destra del Fiume Vomano** in agro del Comune di **Basciano** della superficie complessiva di **5.925,00 mq. circa**, prospiciente le P.lle 520 e 714 del Foglio 3 da adibire ad uso **industriale**, per un periodo di anni 6 (sei), con l’obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall’Amministrazione regionale nell’atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. gli atti relativi all’istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, sito in Via Cerulli Irelli 15/17, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;
2. per informazioni è possibile contattare l’Arch. Elena Pucci, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, al numero telefonico 0861/02 13 39;

### **DISPONE**

la pubblicazione dell’Avviso di presentazione della domanda di concessione sopra citata mediante l’affissione in copia, senza allegati, presso il sito internet della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)) e presso il BURA, per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

### **INVITA**

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all’indirizzo PEC: [dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it), ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, Via Cerulli Irelli n. 15/17 - 64100 Teramo (TE), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell’istruttoria per l’assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all’esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell’ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile dell’Ufficio Demanio  
(*vacante*)

Il Dirigente  
Ing. Luca IAGNEMMA  
(*Firmato digitalmente*)



**REGIONE ABRUZZO****Giunta Regionale****DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI****DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

Via Cerulli Irelli 15/17 - 64100 TERAMO - Tel. 0861/021331

*Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti***dpe014@pec.regione.abruzzo.it****DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO  
IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO****AVVISO DI PUBBLICAZIONE****Ditta richiedente: Comune di Martinsicuro****IL DIRIGENTE:**

**VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

**VISTA** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

**VISTA** la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, "Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, "Gestione del Demanio idrico di cui all'art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall'uso del Demanio idrico e destinazione d'uso su appositi capitoli di entrata";

**VISTA** la Circolare Direttoriale 15 giugno 2004 n. 8646, "Istruzione sul rilascio di autorizzazioni intorno alle opere idrauliche e delle concessioni di pertinenza";

**Vista** la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l'affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;

**VISTO** il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;

**VISTA** la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 e pubblicata nel B.U.R.A. n. 34 del 26.05.2010, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;

**VISTA** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";

**VISTA** la domanda di concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita nel fiume Tronto in agro del Comune di Martinsicuro (TE), da adibire ad uso PISTA CICLOPEDONALE, a fronte della part.lla 482 - 1712 del foglio di mappa n. 6, presentata dalla ditta Comne di Martinsicuro, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. RA/434279 del 24/10/2023 e RA/439435 del 26/10/2023;

### **RENDE NOTO**

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale nel fiume Tronto in agro del Comune di Martinsicuro (TE), Foglio di Mappa n. 6 a fronte part.lla 482 - 1712, per un periodo di anni 6 (sei), con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, sito in Via Cerulli Irelli 15/17, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;
2. Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Virginia Di Matteo, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, al numero telefonico 0861/021336;

### **DISPONE**

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per la concessione sopra citata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)), e sul BURA della Regione Abruzzo per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

### **INVITA**

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: [dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it), ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo, Via Cerulli Irelli n. 15/17 - 64100 Teramo (TE), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile dell'Ufficio Demanio  
(vacante)

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Luca IAGNEMMA  
(Firmato digitalmente)



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

**SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017***Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti*

Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612

C.F. 80003170661 – Pec: [dpe017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe017@pec.regione.abruzzo.it)

Chieti, 10/11/2023

Protocollo: *(vedi piè di pagina)*Pratica n° **CH/C/085**

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO  
DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO  
**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

Ditta richiedente: (..omissis..)

**IL DIRIGENTE:**

**VISTO** il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, “Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

**VISTA** la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali”;

**VISTA** la Circolare Direttoriale 13 maggio 2003 n. 6006, “Gestione del Demanio idrico di cui all’art. 86 del Decreto Legislativo 112/1998, modalità di introito dei proventi derivanti dall’uso del Demanio idrico e destinazione d’uso su appositi capitoli di entrata”;

**VISTA** la L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, “Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo”;

**Vista** la nota 2123 PA 5/10 in data 3 marzo 2010 della SE-AVVOCATURA REGIONALE, con la quale conferma l’affidamento di concessioni di beni demaniali con procedure di gara o di evidenza pubblica;

**VISTO** il pronunciamento del Garante per la Concorrenza del Mercato in data 3 dicembre 2008;

**VISTA** la Direttiva emanata dalla Regione con Delibera di Giunta n. 342 del 03.05.2010 artt. 1 e 2, riguardante indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 della L.R. n. 7/03;

**VISTA** la L.R. 10 gennaio 2012 n. 1, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione Abruzzo";

**VISTO** il Decreto n. 1/Reg. del 28/03/22 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91, 92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e aree demaniali, e, modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto n. 13/08/07 n. 3/Reg.";

**VISTA** la domanda di rinnovo della concessione dell'area demaniale di pertinenza idraulica sita in sponda Destra del Fiume Sinello in agro del Comune di Vasto (CH), da adibire ad uso agricolo, a fronte delle part.lla nn. 29 e 30 del foglio di mappa n. 2, della superficie complessiva di 2.700 m<sup>2</sup>, presentata dalla Ditta (..omissis..), acquisita al protocollo unico RA nr. 0435781/23 del 25/10/2023;

### **RENDE NOTO**

che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione l'area demaniale, ad uso agricolo, sita in sponda Destra del Fiume Sinello in agro del Comune di Vasto (CH), della superficie di 2.700 m<sup>2</sup> circa, posta in adiacenza all'area di proprietà della Ditta richiedente individuata al foglio di mappa n. 2, part.lla nn. 29 e 30, per un periodo di anni 6 (sei), al canone annuo di € **62,37 (euro sssessantadue/37)**, con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, sito in Via Asinio Herio n. 75, per il periodo di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo;
2. Per informazioni è possibile contattare il Sig. Nicola De Vitis, presso il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti al numero telefonico 0871/075532;

### **DISPONE**

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per il rinnovo della concessione sopra citata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito web della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)), per la durata di **giorni 20** (venti) naturali consecutivi;

### **INVITA**

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: [dpe017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe017@pec.regione.abruzzo.it), ovvero, di servizio di posta raccomandata a.r. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Chieti, Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti, entro la data di scadenza perentoria fissata sull'avviso pubblicato sul sito web della Regione, la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Vacante

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Vittorio Di Biase  
(firmato digitalmente)



## GIUNTA REGIONALE

**Dipartimento Infrastrutture e Trasporti- DPE**  
**SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI – DPE017**  
**- UFFICIO TECNICO -**

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - tel. n. 0871 63612  
P.IVA 80003170661 – PEC: [dpe017@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe017@pec.regione.abruzzo.it) Mail: [dpe017@regione.abruzzo.it](mailto:dpe017@regione.abruzzo.it)

Chieti, lì 17/11/2023

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE IDRAULICA**

Richiesta di rilascio ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523

Essendo pervenuta in data 24/10/2023 prot. n. RA/0434409/23 e n. RA/0435015;

- NUOVA ISTANZA ai sensi dell'art. 6,  
 RINNOVO CONCESSIONE IDRAULICA ai sensi dell'art. 21,

del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/Reg. del 28/03/2022 - Regolamento di attuazione del Regio Decreto 25/07/1904, n. 523, da parte del seguente soggetto:

- PERSONA FISICA

Nome: \_\_\_\_\_ Cognome: \_\_\_\_\_

- PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: **MYT RENEWABLES DEVELOPMENT 1 SRL**

verificata l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 9 del richiamato Regolamento,

**SI RENDE NOTO**

la domanda di concessione idraulica per: **la realizzazione di un cavidotto interrato MT per impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva di 5.698 KW, ubicata in sponda Nord-Ovest del fiume Treste in agro del Comune di Carunchio (CH), lungo il tratto stradale S.P. 162;**

sul corso d'acqua: fiume Treste;

del Comune di: Carunchio (CH) e Roccaspinalveti (CH);

in località: San Leonardo, tratto stradale S.P. 162;

coordinate: Foglio di mappa n. 6 e 7 Comune di Carunchio (CH) - Foglio di mappa n. 13 Comune di Roccaspinalveti (CH);

mediante la seguente tipologia costruttiva: cavo tripolare AL 3x1x185 mmq e tubazione contenente il cavo per la connessione di tipo corrugato Ø 160 mm;

finalizzata a: produrre energia elettrica tramite conversione fotovoltaica;

con la seguente destinazione d'uso: miglioramento e potenziamento energetico.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire presso questo Ufficio Tecnico quale Servizio Concedente entro e non oltre giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)).

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Ing. Raffaele Spilla  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
Ing. Vittorio Di Biase  
*firmato digitalmente*

*Istruttore Tecnico: Francesco Bencivenga*



**“ALLEGATO B”**

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

Art. 34, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

**D.M. 09 MAGGIO 2022 n°141 - INTERVENTO 01856.R1.AQ - SP21 “MAGORANESE” – MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001.**

**TRA**

**L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila**, in persona del Presidente, **Avv. Angelo Caruso**, beneficiaria e *“Soggetto attuatore”* dei fondi assegnati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022, nel presente atto denominato *“Ente Concedente ”*;

**ED**

**Il Comune di Gioia dei Marsi**, Amministrazione procedente, d’ora in poi denominato *“Soggetto realizzatore delle opere”*, in persona del Sindaco, **Dott. Gianluca Alfonsi**.

**Premesso:**

- Che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.148 del 27-06-2022), la somma complessiva di 1.700 milioni, ripartita in euro 100 milioni per l’anno 2022, euro 110 milioni per l’anno 2023, euro 160 milioni per l’anno 2024, euro 130 milioni per l’anno 2025 e euro 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, è stata destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di città metropolitane;
- Che secondo quanto previsto all’art. 1 comma 3 del decreto, le Regioni, Province e le Città Metropolitane assumono il ruolo di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;





- Che l'art. 4 comma 2 dello stesso decreto prevede tra l'altro la possibilità di utilizzo delle risorse assegnate per interventi su strade in gestione a comuni e comunità montane, secondo un principio di sussidiarietà, qualora:
  - le tratte in oggetto insistano su una linea di continuità territoriale o funzionale di percorso;
  - sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati;
  - rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente destinatario delle risorse (provincia o città metropolitana).
- Che sulla base dei criteri di ripartizione indicati nell'art.2, è stato elaborato il Piano di Riparto di cui all'art.3 e illustrato nella Tabella 3.4 dello stesso decreto, che vede la Provincia dell'Aquila destinataria della somma complessiva di **€ 15.599.172,00**, come di seguitoripartita sulle annualità 2022/2029:
  - Annualità 2022: € 917.598,00;
  - Annualità 2023: € 1.009.358,00;
  - Annualità 2024: € 1.468.157,00;
  - Annualità 2025: € 1.192.878,00;
  - Annualità 2026: € 2.752.795,00;
  - Annualità 2027: € 2.752.795,00;
  - Annualità 2028: € 2.752.795,00;
  - Annualità 2029: € 2.752.795,00;
- Che l'art.5 c. 2, dello stesso decreto, prevede il trasferimento delle risorse relative, sulla base del Programma ottennale 2022-2029 che le regioni, le province e le città metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili inderogabilmente entro il 30 settembre 2022. Il programma ottennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP);
- Che in base a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 5, *“La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalità del programma e con la disciplina dettata dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Entro il termine di cui al periodo precedente, i programmi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, e trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di monitoraggio.”*
- Che con nota PEC 8283 del 19.08.2022 il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato l'apertura della piattaforma dedicata all'inserimento delle schede relative ai singoli interventi secondo le modalità già utilizzate in precedenza per i DM 49/2018, 123/2020, 224/2020 e 225/2021;
- Che sulla base delle esigenze tecniche manutentive riscontrate lungo le strade provinciali nonché tenendo conto delle richieste di ammissibilità al suddetto programma di proposte pervenute direttamente dai comuni del territorio e degli indirizzi forniti dalla Commissione Viabilità su un'equa ripartizione territoriale delle risorse, il Settore Viabilità di questa Amministrazione Provinciale ha elaborato il Piano degli interventi ottennale 2022-29, nel rispetto delle ripartizioni annuali sopra riportate;
- Che, in relazione al programma elaborato, gli uffici del Settore Viabilità hanno provveduto a inserire sul portale ministeriale dedicato le schede dei singoli interventi contenenti l'indicazione dei relativi Codici CUP nonché il cronoprogramma presunto procedurale per ogni singolo intervento previsto;

**CONSIDERATO:**

- Che sulla base di quanto sopra, questa Amministrazione Provinciale, con Decreto del Presidente n°146 del 18.11.2022, ha decretato quanto appresso:
  1. **Di approvare** il Programma ottennale 2022-2029, relativo agli interventi di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022, recante *“Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”* per un importo complessivo di **€ 15.599.172,00**, per i quali l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è stata individuata come soggetto attuatore, riportato nell'Allegato 1 al presente decreto;
  2. **Di approvare altresì** l'elenco degli interventi aggiuntivi o sostitutivi individuati dal settore Viabilità dell'Ente nell'ambito dello stesso Programma ottennale 2022-2029 e nel limite del 20% dell'importo assentito con il piano di riparto, per le finalità previste dall'art.5 comma 6 del D.M. MIMS 09/05/2022 (riutilizzo economie di gara), riepilogati nell'Allegato 1 al presente decreto;
  3. **Di dare atto** che le schede relative ai singoli interventi, caricate sull'apposito applicativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sottoscritte dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente, riepilogate nell'Allegato 1 al presente provvedimento, hanno i contenuti minimi necessari per l'inserimento nella programmazione triennale 2022/2024;
  4. **Di dare altresì atto** che il ruolo di stazione appaltante per l'attuazione degli interventi relativi a strade comunali e intercomunali potrà essere demandata ad uno dei comuni interessati, previa approvazione e sottoscrizione di apposito accordo di programma, fermo restando l'approvazione del programma degli interventi da parte del Ministero e il positivo riscontro alla richiesta del Settore Viabilità prot. 22007 del 05/10/2022;
  5. **Di disporre**, nelle more delle determinazioni del Ministero sul programma proposto dalla Provincia dell'Aquila, l'inserimento negli strumenti di programmazione del solo intervento relativo all'annualità 2022 (N. d'ordine 5.1 - Codice intervento 01865.R1.AQ - Costo intervento €. 917.598,00), previsto sulla viabilità provinciale e per il quale non si prevede il ricorso ad accordi di programma, dando atto che si procederà all'inserimento degli interventi previsti sulle annualità successive a seguito dell'ottenimento della suddetta approvazione ministeriale;

**TENUTO CONTO:**

- Che, con proprio Decreto n°0000051 del 14.02.2023, acquisito al protocollo PEC di questo Ente n°4828 del 28.02.2023, il Capo Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito autorizzazione al Programma Ottennale, secondo quanto previsto nell'art.5 c.3 del DM 09.05.2022 n°141;
- Che l'autorizzazione suddetta è stata rilasciata, altresì, previa acquisizione del Parere prescritto dallo stesso DM141/2022 da parte della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegato al Decreto di approvazione;

**CONSIDERATO:**

- Che, nel suddetto programma approvato è stato inserito per l'importo complessivo di **€ 350.000,00** il seguente intervento, richiesto dal Comune di Gioia dei Marsi con nota prot. 5520 del 09.09.2022 asseverata in pari data al protocollo PEC della Provincia n°19878, a valere interamente sull'**annualità 2023** del programma stesso:
  - **01856.R1.AQ** “SP21 MAGORANESE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001” – **Importo € 350.000,00**;



- Che con Decreto del Presidente della Provincia n°22 del 03.03.2023 è stato previsto l'inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente del suddetto intervento che è stato di conseguenza inserito nell'annualità 2023 del "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025" identificato con il Codice CUI L80002370668202302003, nell'aggiornamento allo stesso di Marzo 2023, approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n°9e10 del 08.03.2023;

#### TENUTO CONTO:

- Che, con nota prot. N°6377 del 17.03.2023 il Settore Viabilità di questa Provincia, ha comunicato al Comune di Gioia dei Marsi l'inserimento dell'intervento di che trattasi negli strumenti di programmazione dell'Ente rappresentando nel contempo l'intendimento della Provincia stessa di delegare le procedure di affidamento e realizzazione dei lavori al Comune stesso fermo restando, come previsto dal decreto ministeriale in questione, il mantenimento del ruolo di "Soggetto attuatore" in capo a questa Amministrazione Provinciale, individuando il Comune quale "Soggetto realizzatore delle opere";
- Che con la stessa nota questa Provincia ha invitato il Comune di Gioia dei Marsi a voler inserire l'opera nei propri strumenti di programmazione per il successivo iter amministrativo necessario ad addivenire alla sottoscrizione dell'accordo di programma;
- Che con successiva nota prot.n°3635 del 31.05.2023, acquisita al protocollo PEC della Provincia n°12810 del 31.10.2023, il Comune di Gioia dei Marsi ha comunicato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°18 del 24.05.2023, l'intervento di che trattasi è stato inserito nei propri strumenti di programmazione, invitando la Provincia a procedere alla predisposizione dell'accordo di programma da sottoscrivere tra gli Enti;

#### DATO ATTO:

- Che, l'art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada), pone in capo agli enti proprietari delle strade tutte le incombenze per la manutenzione, la gestione, la pulizia delle strade ecc.;
- Che il Decreto Ministeriale in oggetto prevede all'art.4 le casistiche di utilizzo delle risorse relative, tra cui risultano incluse:
  1. (comma 1 lett.c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d'arte serventi l'infrastruttura;
  2. (comma 1 lett.d p.to 1°) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
- Che l'intervento di che trattasi, proposto dal Comune di Gioia con la richiamata nota prot. 5520 del 09.09.2022 asseverata in pari data al protocollo PEC della Provincia n°19878, rientra tra le previsioni del suddetto decreto trattandosi in sintesi di nuova realizzazione/manutenzione straordinaria dei marciapiedi e percorsi a tutela delle utenze deboli;
- Che gli interventi previsti interessano il percorso della SP21 "Magoranese" gestita dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, nei tratti correnti o di collegamento all'interno dell'abitato di Gioia dei Marsi e della frazione di Casali d'Aschi;
- Che, in relazione alla natura dell'intervento di che trattasi, è opportuno attivare una proficua collaborazione tra la Provincia ed il Comune di Gioia dei Marsi, attraverso la sottoscrizione del presente accordo di programma, al fine di attuare e realizzare l'intervento in questione nel rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale ma anche al fine di definire a priori le competenze gestionali e



manutentive delle costruende opere, trattandosi di fatto di opere da realizzarsi lungo la strada provinciale ma rientranti in genere tra le competenze comunali soprattutto all'interno dei centri abitati;

- Che a norma dell'art.5, comma 9 del citato D.M. 141/2022 l'ultimazione dei lavori va certificata 30 giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi al singolo intervento è effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del finanziamento;

#### **RITENUTO:**

- Opportuno quindi, alla luce di quanto sopra riportato, procedere alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, tra il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi, per regolare le attività da porre in essere, i rispettivi impegni e i termini generali necessari alla completa realizzazione delle opere in parola nonché alla futura manutenzione delle stesse;
- Opportuno altresì, fermo restando, come previsto dal decreto ministeriale in questione, il mantenimento del ruolo di "Soggetto attuatore" in capo a questa Amministrazione Provinciale, individuare il Comune di Gioia dei Marsi quale "Soggetto realizzatore delle opere";

**VISTO** l'art. 34 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone *“la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”*;

**VISTO** l'art. 15 – comma 1 - della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che stabilisce *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

#### **DATO ATTO:**

- Che, lo Schema del Presente accordo di Programma è stato approvato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila con Delibera di Consiglio Provinciale n° 32 del 04/08/2023;
- Che lo stesso schema trasmesso successivamente al Comune è stato approvato dal Consiglio Comunale di Gioia dei Marsi con propria delibera n° 31 del 09/08/2023;



Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 15 della L. 9 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, tra le Amministrazioni interessate,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

*(Valore delle premesse)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

### Art. 2

*(Normativa di riferimento)*

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Programma le parti, per gli interventi suddetti, che presuppongono la realizzazione di opere pubbliche fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", del DPR. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Testo Unico Ambientale", del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché a tutti i relativi decreti, provvedimenti e disposizioni attuativi che, sebbene non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nella realizzazione degli interventi in parola inoltre dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 09.05.2022 n°141**.

### Art. 3

*(Enti partecipanti all'Accordo di Programma)*

Ai fini del presente Accordo di Programma, afferente la realizzazione dell'intervento meglio descritto all'art. 4, i Soggetti sottoscrittori convengono di assumere i seguenti ruoli:

- l'**Amministrazione Provinciale dell'Aquila**, beneficiaria del Finanziamento di cui al DM 141/2022 ed individuata dal decreto ministeriale stesso quale "*Soggetto attuatore*", nel presente atto assume il ruolo di "**Ente Concedente**" dei contributi finanziari necessari alla realizzazione dell'intervento in parola, nella misura di seguito specificata;
- il **Comune di Gioia dei Marsi** assume il ruolo di "**Comune Realizzatore delle Opere**", ponendo in essere tutte le azioni occorrenti alla realizzazione dell'opera oggetto del presente atto, secondo tutte le normative vigenti in materia, avvalendosi del proprio ufficio tecnico e, nel caso, di soggetti esterni all'uopo incaricati, provvedendo altresì all'acquisizione di tutto quanto necessario e prodromico alla



realizzazione dell'intervento e alla gestione delle aree che saranno interessate dai lavori per tutto il periodo necessario allo svolgimento degli stessi;

#### Art. 4

*(Contenuti dell'Accordo di Programma e prescrizioni generali tecniche ed esecutive)*

Il presente Accordo di Programma riguarda nello specifico:

- la realizzazione dell'intervento denominato "01856.R1.AQ "SP21 MAGORANESE - MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PERCORSI A TUTELA DELLE UTENZE DEBOLI – CUP F73D22000760001" – **Importo € 350.000,00**;
- la regolamentazione della successiva gestione e manutenzione delle opere realizzate.

L'accordo di programma prevede la realizzazione delle attività di seguito descritte finalizzate alla completa attuazione e realizzazione dei lavori di che trattasi:

- Attività tecniche preordinate all'approvazione e alla realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alle attività di RUP;
- Rilievi e accertamenti tecnici sulle aree.
- Esecuzione della Verifica preventiva di interesse archeologico e redazione delle relative relazioni specialistiche, qualora risulti necessaria l'attivazione dell'iter;
- Ove occorrenti, attività di indagine geologica e acquisizione di idonee relazioni specialistiche, prodromiche alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
- Predisposizione degli eventuali Piani Particellari d'Esproprio;
- Redazione della Progettazione dell'opera, in ottemperanza all'art.41 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare i livelli di progettazione dovranno avere i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dal Titolo II, Capo I del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte rimasta in vigore, tenendo conto dell'opera da realizzare.

- Attività amministrative preordinate all'approvazione della progettazione e alla realizzazione dell'opera, inclusa l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari a termini della legislazione vigente.
- Espletamento dell'attività di Verifica e di Validazione dei vari livelli di Progettazione;
- Espletamento della fase di gara;
- Realizzazione delle procedure espropriative;
- Affidamento ed espletamento delle attività di Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, contabilità dei lavori e di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Affidamento ed esecuzione degli interventi in accordo con pareri e prescrizioni degli enti e dei Soggetti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;
- Rilascio e approvazione del certificato di regolare Esecuzione dell'opera e messa in esecuzione.



In relazione all'intervento di cui al presente accordo, le parti convengono che le opere da realizzarsi dovranno essere eseguite nel rigido rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche e della vigente normativa in materia di costruzione e gestione delle strade, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), nel testo in vigore, e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole dell'arte, l'accurata scelta dei materiali e magisteri, strutture adatte e rispondenti alla specie dei lavori e alla loro destinazione. Le opere, a seconda della tipologia d'intervento, dovranno avere forme e dimensioni, nonché caratteristiche tecniche rispondenti alle prescrizioni di legge in materia di costruzioni di strade (DM 5.11.2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"), di intersezioni stradali (DM 19.04.2006) e dovranno risultare rispondenti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al DM 17.01.2018 e relative circolari esplicative.

Inoltre, si richiamano e formano parte integrante del presente, tutte le disposizioni contenute nei Capitolati Speciali di Appalto della Provincia dell'Aquila per opere analoghe, che si intendono qui interamente riportate.

Nella esecuzione dei lavori dovranno rigorosamente osservarsi le norme in materia di segnalazione dei cantieri stradali previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo all'apposizione di tutta la segnaletica stradale temporanea ai sensi del Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo dei cantieri), ivi compresa la regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da movieri con palette o da impianto semaforico.

#### Art. 5

*(Adempimenti a carico del "Comune Realizzatore delle Opere")*

1. L'onere complessivo per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo è stato determinato dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila in complessivi massimi **€ 350.000,00** a valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n°141 del 09.05.2022, nel presente atto integralmente richiamato.

Tale somma interamente a carico del finanziamento Ministeriale, sarà trasferita dall'*Ente Concedente* al **Comune di Gioia dei Marsi "Comune Realizzatore delle Opere"** con le modalità indicate al successivo articolo 7.

2. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" assume l'onere di provvedere all'inserimento delle somme nel proprio Bilancio di Previsione e di provvedere alle liquidazioni, a tutte le incombenze previste nel presente Accordo di Programma, nonché a tutti gli adempimenti riconducibili alle funzioni del *Soggetto Attuatore* ai fini della realizzazione dell'opera.

3. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*" deve assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla acquisizione, verifica, validazione ed approvazione della Progettazione nelle varie fasi, comprensiva di tutte le relazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri, occupazioni temporanee e definitive, alle eventuali richieste di aree demaniali, di canoni, tributi e quanto altro occorra alla completa e corretta esecuzione dell'opera, ivi compresi i procedimenti espropriativi necessari per la completa realizzazione della stessa nel rispetto comunque di tutte le spese ammissibili indicate dall'art.4 del D.M. 141/2022.



4. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”*, si impegna a far rispettare tutte le esposte prescrizioni di cui all’art. 4 e resterà peraltro, in ogni caso, interamente responsabile della buona riuscita e conservazione delle opere realizzate fino al Collaudo.

5. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”* oltre alle condizioni contenute nel presente accordo, è tenuto alla piena osservanza di tutte le prescrizioni di Legge e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante i lavori in materia di analoghe costruzioni e delle prescrizioni di Polizia Stradale nonché a quanto altro indicato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.141/2022.

6. Resta in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* anche l’eventuale procedura di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità cd urgenza di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

7. Resta in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* l’eventuale procedura di cui all’art. 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 inerente eventuali varianti al vigente strumento urbanistico generale comunale per le quali dovrà essere richiesto l’assenso al competente settore della Provincia.

8. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”* deve assicurare altresì l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla Direzione dei Lavori, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, alla contabilità dei lavori, al coordinamento delle fasi di cantiere con altre attività poste in essere da altri prestatori d’opera, alla conduzione e alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori necessari per dare l’opera compiuta e funzionale.

9. Restano in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* eventuali adempimenti afferenti le modifiche ritenute indispensabili.

10. Restano in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* tutte le procedure necessarie all’affidamento dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2023;

11. E’ altresì in capo al *“Comune Realizzatore delle Opere”* la gestione delle aree interessate dagli interventi, anche in relazione agli aspetti concernenti la tutela della pubblica incolumità, per tutto il periodo necessario allo svolgimento dei lavori e precedente alla formale consegna dell’opera.

12. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”*, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi iniziali, intermedi e finali di cui al cronoprogramma procedurale dell’intervento, **da parte della Provincia dell’Aquila, soggetto attuatore e beneficiaria del finanziamento**, si impegna alla **trasmissione trimestrale** di tutta la documentazione necessaria affinché la Provincia *Ente Concedente, nell’ambito del presente atto*, possa procedere all’alimentazione dei dati necessari al monitoraggio previsto dall’art.8 del richiamato DM 141/2022.

13. Il *“Comune Realizzatore delle Opere”*, riserva, ai sensi dell’art.45 del D.L.vo 36/2023, nell’ambito del quadro economico degli interventi, un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle





stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con riferimento alle somme incentivanti di cui trattasi il "Comune Realizzatore delle Opere" si impegna ad erogare la quota dell'incentivo relativa alla fase di programmazione e di rendicontazione dell'intervento oggetto del presente accordo, di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

#### Art. 6

(Adempimenti a carico dell'Ente Concedente)

1. Tutti gli elaborati afferenti i livelli di progettazione previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e relativi all'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, redatti dal "Comune Realizzatore delle Opere", dovranno essere inoltrati all'Ente Concedente che provvederà alla loro condivisione e all'espressione del parere di competenza prima dell'approvazione dei su menzionati livelli di progettazione da parte del "Comune Realizzatore delle Opere" e prima dell'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori.
2. Qualsiasi modifica agli elaborati progettuali potrà essere apportata dal "Comune Realizzatore delle Opere" solo previa espressione di uno specifico parere favorevole da parte del Settore Viabilità della Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Ente Concedente, nonché, ove necessario, previo parere Ministeriale e comunque nei limiti del finanziamento e nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e delle spese ammissibili specificate nel del D.M. 141/2022.
3. L'Ente Concedente si riserva la precisa facoltà di far sorvegliare o di controllare anche in modo continuo per mezzo del settore Viabilità, tutti i lavori di cui trattasi, nonché di impartire quelle disposizioni di dettaglio, di completamento e anche di modifica al progetto che all'atto esecutivo si rendessero necessarie.

#### Art. 7

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. L'importo destinato alla realizzazione dell'opera di cui al presente atto, trasferita dall'Amministrazione Provinciale "Ente Concedente" al Comune di **Gioia dei Marsi** è determinato nella somma complessiva di **€ 350.000,00**, a valere sugli stanziamenti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 141/2022 di cui all'intervento codice **01856.R1.AQ**.
2. L'effettivo trasferimento del contributo da parte dell'Ente Concedente avverrà con le seguenti modalità:
  - Il primo acconto di **€ 122.500,00** (pari al 35,00 % dell'importo complessivo finanziato dall'Ente Concedente) verrà erogato **entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma**, al fine di garantire l'avvio e l'espletamento, al minimo, delle attività di progettazione;
  - Il secondo acconto di **€ 122.500,00** (pari al 35,00 % dell'importo complessivo finanziato dall'Ente Concedente), verrà erogato **entro 30 giorni dalla trasmissione all'Ente Concedente**, da parte del "Comune Realizzatore delle Opere", **del progetto esecutivo verificato, validato e regolarmente approvato**;



- Un'ulteriore acconto di **€ 70.000,00** (pari al 20,00% dell'importo complessivo finanziato dall'*Ente Concedente*), verrà erogato **entro 30 giorni** dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune Realizzatore delle Opere*", della documentazione, debitamente corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, che attestino l'avvenuto utilizzo di almeno il **70% delle risorse**, calcolato sull'importo complessivo dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma (**€ 350.000,00**);
- La rimanente **rata a saldo** verrà trasferita **entro 30 giorni** dalla trasmissione all'*Ente Concedente*, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del "*Comune Realizzatore delle Opere*", della certificazione di avvenuta ultimazione e collaudo dei lavori, corredata da mandati di pagamento, certificati di pagamento, atti di liquidazione e dai relativi atti e provvedimenti, comunque nei limiti massimi stabiliti al precedente comma 1 e di quanto necessario a coprire le spese sostenute.

3. Resta inteso che il trasferimento del contributo da parte dell'*Ente Concedente* al "*Comune Realizzatore delle Opere*", resta subordinato all'avvenuta erogazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Provincia dell'Aquila "*Ente Concedente*".

4. Le eventuali economie, se ritenute necessarie al completamento dell'opera e nei limiti fissati dalla vigente legislazione in materia, potranno essere richieste all'*Ente Concedente* fornendo la necessaria documentazione a sostegno dell'istanza. Il loro utilizzo dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dall'*Ente Concedente*.

5. Eventuali ulteriori somme rispetto al contributo stabilito, se ritenute necessarie, dovranno essere reperite dall'*Ente Concedente* e comunicate al "*Comune Realizzatore delle Opere*" in fase di richiesta del necessario preventivo parere di cui all'art. 6, co. 2, del presente Accordo di Programma.

6. Il "*Comune Realizzatore delle Opere*", all'esito dei lavori, si impegna a concludere le necessarie rendicontazioni da inviare all'*Ente Concedente* anche per le somme eventualmente integrative dell'iniziale contributo, garantendo il rispetto dei termini fissati dal D.M. 141/2022.

7. Nel caso si rendesse necessario, per esigenze del "*Comune Realizzatore delle Opere*" o per circostanze impreviste e imprevedibili, procedere a varianti, le stesse dovranno essere oggetto di uno specifico, preventivo parere dell'*Ente Concedente*.

#### **Art. 8**

*(Attuazione, durata e controversie)*

1. Nell'attuazione del presente Accordo di Programma il "*Comune Realizzatore delle Opere*", svolgerà anche funzioni di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori.

2. Per il processo di realizzazione dell'opera, del controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di congruità dei prezzi, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di esecuzione dei lavori, del corretto e razionale svolgimento delle procedure, il "*Comune Realizzatore delle Opere*" individua nella



persona **Ing. Giovanni Soricone** , in qualità di responsabile Ufficio Tecnico , il R.U.P. che dovrà procedere alla trasmissione di tutti i dati indispensabili per l'implementazione dei monitoraggi trimestrali di cui all'art. 5 punto 12 del presente atto, nonché alla rendicontazione finale da inviare alla Provincia dell'Aquila "Ente Concedente" .

3. I limiti temporali per la realizzazione dell'opera saranno quelli del cronoprogramma che verrà allegato al progetto e fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, anche tenendo conto del Cronoprogramma procedurale riportato nella scheda di intervento **01856.R1.AQ** sul portale ministeriale dedicato, fermo restando l'emissione del collaudo/C.R.E. entro il 31 Dicembre dell'anno successivo all'annualità del finanziamento, fatti salvi eventuali slittamenti e/o anticipi delle tempistiche, l'intervento deve essere attuato nel rispetto delle seguenti fasi amministrative, prodromiche e connesse all'attuazione dello stesso (crono-programma procedurale):

ATTIVITA'	INIZIO	FINE
- Progettazione	01/10/2023	31/10/2023
- Avvio procedura di gara	01/11/2023	15/11/2023
- Aggiudicazione lavori	16/11/2023	15/12/2023
- Esecuzione lavori	16/12/2023	31/08/2024
- Collaudo	01/09/2024	31/12/2024

Il mancato rispetto dei termini previsti dal citato cronoprogramma, nonché la mancata trasmissione trimestrale della documentazione necessaria all'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5 comma 12 del presente accordo, comportano la revoca del finanziamento a favore del "Soggetto realizzatore".

Inoltre secondo quanto stabilito dall'art.7 dello stesso DM 141/2022 è prevista la revoca delle risorse "In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5, lettera c) (aggiudicazione dei lavori), di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 8, o di mancata realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, è disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole regioni, province o città metropolitane";

Il Responsabile del Procedimento e il Responsabile della Provincia esercitano il controllo del rispetto dei suddetti tempi ed adempimenti da parte del Comune ed in difetto l'Amministrazione Provinciale si riserva la risoluzione unilaterale del presente accordo.

4. E' fatta salva la facoltà della Provincia dell'Aquila (Ente Concedente), di concerto con il "Comune Realizzatore delle Opere", e previo parere Ministeriale, di prorogarli per motivate esigenze.



5. Spetta al “*Comune Realizzatore delle Opere*” la risoluzione di riserve apposte dall’esecutore dei lavori sugli atti contabili, comportanti richieste di maggiori compensi, di danni etc. Nel caso in cui si presenti l’obbligo di dover corrispondere ulteriori spese oltre quelle preventivate nel Quadro Economico del progetto approvato, nei limitati casi previsti espressamente dalla legge e che non siano addebitabili ad errori progettuali o a comportamenti direttamente ascrivibili alla Stazione Appaltante, il “*Comune Realizzatore delle Opere*” informerà tempestivamente l’*Ente Concedente* il quale, comunque, non sarà tenuto al reperimento di ulteriori fondi integrativi.

6. Eventuali controversie non risolte per accordo bonario verranno definite dal Tribunale dell’Aquila.

### **Art. 9**

*(Proprietà e futura gestione delle opere realizzate)*

1. Le opere realizzate, oggetto del presente Accordo di Programma, restano di proprietà degli Enti Proprietari delle infrastrutture viarie su cui ricadono, che provvederanno per quanto di competenza alle successive manutenzioni ordinarie e straordinarie.

2. Resta inteso che qualora le opere interessino strade Provinciali, resta ferma la proprietà delle stesse in capo alla Provincia specificando che nei tratti interni al centro abitato delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 285/92. , la gestione e manutenzione di tutte le opere di urbanizzazione (pubblica illuminazione, aree verdi, arredo, piantumazioni, marciapiedi, percorsi ed attraversamenti pedonali, pulizia dei rifiuti urbani ecc. ), resta in capo al Comune territorialmente competente. In tal caso sono espressamente richiamate le competenze reciproche come definite nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.10.2000 in merito alle strade non Comunali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, nonché la segnaletica necessaria alla regolamentazione della circolazione stradale.

3. In caso di attivazione di procedure di esproprio per l’acquisizione di aree, i Comuni, nei rispettivi territori, vengono individuati come soggetto “*beneficiario dell’espropriazione*”, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

### **Art. 10**

*(Collegio di vigilanza, attività di controllo e inadempienze)*

1. Ai sensi dell’art. 34, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dal Presidente della Provincia e dai Sindaci degli Enti Locali interessati o da loro delegati.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

- Vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;
- Individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- Provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per



l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;

- Dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- Esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni;
- Propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo di Programma;
- Valuta le proposte di modifica dell'intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dello stesso;

2. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico degli Enti provvede a:

- Contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- Disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- Dichiarare l'eventuale decadenza dell'accordo.

3. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per eventuali danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti.

#### **Art. 11**

*(Approvazione, Pubblicazione, Efficacia, Effetti, Decadenza e Durata)*

1. Il presente Accordo di Programma assume efficacia dalla data di stipula e avrà termine con l'approvazione da parte degli Enti competenti degli atti di collaudo e della rendicontazione della spesa alla Provincia dell'Aquila.

2. Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti interessati, con la sua sottoscrizione produce effetti anche ai fini di quanto previsto dall'art. 34 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i..

3. L'Accordo verrà pubblicato nelle forme di legge.

4. I dati raccolti in occasione della sottoscrizione del presente accordo e di quelli conseguenti alla sua esecuzione verranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento europeo 679/2016;

5. Il presente atto viene sottoscritto con modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/90.

\*\*\*\*\*



Il presente Accordo di Programma, letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, si compone di **15 pagine** complete e fin qui della presente, e firmata in calce dalle parti

*L'Aquila, li 26/09/2023*

**Per l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila**

Il Presidente

**Avv. Angelo Caruso**

**Per il Comune di Gioia dei Marsi**

Il Sindaco

**Dott Gianluca Alfonsi**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO – NELLA RIUNIONE N° 13 DEL 18 FEBBRAIO 2022 – VISTO IL BANDO DI CONCORSO 2020 PUBBLICATO DAL COMUNE DI CAPISTRELLO HA APPROVATO LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA - PREVIO SORTEGGIO TRA I CONCORRENTI A PARITA' DI PUNTI EFFETTUATO DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE IN FORMA PUBBLICA EX ART.9 L.R. 96/96 COMMA 6.

N°	L.R. 96/96 art. 8 a) Condizioni soggettive						L.R. 96/96 art. 8 b) Condizioni oggettive					Totale punteggio	
	numero prot. domanda	a-1	a-2	a-3	a-4	a-5	a-6	b-1.1	b-1.2	b-2.1	b-3		b-4
1	-7124						omissis						5
2	-8178						omissis						5
3	-8181						omissis						4
4	-8218						omissis						4
5	-8051						omissis						3
6	-8183						omissis						3
7	-8141						omissis						2
8	-7702						omissis						2
9	-8022						omissis						2
10	-8198						omissis						2
11	-8114						omissis						1

Escluse le domande prot. n°8193 - n°8024 - n°7652 .

In applicazione del Reg. (UE) 679/16 e del D.Lgs. n°101/18 (tutela della privacy e dei dati sensibili) la graduatoria riporta il punteggio totale attribuito senza l'indicazione dei punteggi parziali e delle motivazioni di esclusione. I richiedenti sono identificati con il numero di protocollo riportato nella domanda. La graduatoria redatta integralmente è disponibile e consultabile, da parte dei diretti interessati, C/O gli Uffici del Comune e della Commissione.

SG

**Il Presidente della Commissione  
(dott. Pierangelo Guidobaldi)**

**COMUNE DI CORTINO**

**PROVINCIA DI TERAMO**

**UFFICIO ESPROPRIAZIONI**

N. Registro 01/02

Data 06 dicembre 2023

**ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO**

**POR FESR ABRUZZO 2014-2020. ASSE IX - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AZIONE 5.1.1. LAVORI DI "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO COMUNALE FRAZIONE PADULA - LOTTO 4°".**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

... omissis ...

## D E C R E T A

## Art. 1

È pronunciata l'espropriazione degli immobili di seguito indicati ed interessati dai lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico nel territorio comunale, disponendo il passaggio del diritto di proprietà per la quota di 1000/1000 a favore del COMUNE DI CORTINO – P.IVA 00248790677 e Codice Fiscale n. 80004350676:

DITT A N.	PROPRIETA' CATASTALI	FOGLIO	MAPPALE	INDENNITA' provvisoria di esproprio depositata
1	**OMISSIS**	12	96	€. 16,67 Euro sedici/67
	L'area oggetto di esproprio ed occupazione temporanea ricade al di fuori dei perimetri urbani previsti nel	Zona E – Agricola		









## **Direzione generale della Regione**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)